Assicurazione multirischi per i viaggi

DIP – Documento informativo precontrattuale per i contratti di assicurazione danni

Compagnia: **REVO Insurance S.p.A.**

Polizza Collettiva: **REVO AMIEASY – Multirischi viaggi**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO AMIEASY – Multirischi viaggi" è un'assicurazione che tutela i residenti in Italia (che acquistano un pacchetto turistico o un servizio turistico presso un'Agenzia di Viaggio o un Tour Operator) per gli imprevisti connessi al viaggio.

Che cosa è assicurato?

Sei coperto per tutti gli eventi indicati nelle seguenti sezioni.

Le garanzie sono sempre operanti

✓ **Assistenza in viaggio**: consulenza medica telefonica, invio di medicinali urgenti all'estero, segnalazione di un medico specialista all'estero, invio di un medico in Italia in casi di urgenza, trasporto dell'Assicurato al centro medico più vicino, rientro sanitario, rientro della salma, spese funerarie, spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero, assistenza ai minori, prolungamento del soggiorno, rientro del viaggiatore convalescente, spese di prosecuzione del viaggio, rientro dei familiari o del compagno di viaggio, rientro anticipato, interprete telefonico all'estero, anticipo cauzione penale all'estero, anticipo spese di prima necessità, trasmissione di messaggi urgenti e spese di ricerca, soccorso e salvataggio.

✓ Sono inoltre comprese l'assistenza medica tramite App DOC 24 per l'Assicurato, il servizio Concierge of Life 24 per l'Assistito, l'assistenza al veicolo e la consulenza medico-specialistica Best Opinion.

✓ **Spese mediche in viaggio**: in caso di malattia o infortunio sono previste le seguenti prestazioni:

- pagamento diretto delle spese mediche e chirurgiche in caso di preventivo contatto con la Centrale Operativa per cure o interventi chirurgici urgenti non differibili;
- rimborso delle spese mediche sostenute, in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa.

✓ **Bagagli (opzionale)**
✓ **Responsabilità Civile verso terzi (opzionale)**
✓ **Ritardo del volo – garanzia parametrica (opzionale)**
✓ **Infortuni (opzionale)**
✓ **Tutela legale (opzionale)**
✓ **Annullamento del viaggio (opzionale)**
✓ **Ritardo Partenza o Abbandono Viaggio (opzionale)**
✓ **Rischio Volo (opzionale)**
✓ **Rischio Zero (opzionale)**

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.

Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie non sono assicurate le richieste derivanti o traenti origine da:

× Le persone di età superiore a 89 anni al momento della stipula dell'assicurazione.
× Le persone non residenti né domiciliate nella Repubblica Italiana.

× Qualsiasi condizione medica, relativa a malattia o infortunio, cronica o preesistente che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della data di emissione della polizza, salvo che sia stata acquistata la specifica estensione di copertura per le malattie preesistenti, nei limiti e alle condizioni previste in polizza.

× Espianto o trapianto di organi.

× Attività di lavoro manuale.
× Sopraggiunta insolvenza del Tour Operator, della compagnia aerea o di altre società/persone che non siano in grado o si rifiutino di onorare un impegno verso l'Assicurato.

× Viaggi in aree sconsigliate dal Ministero degli Esteri.

× Contaminazione chimica o biologica, non a scopo terapeutico.
× Le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., epilessia nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari e Alzheimer.

× Sinistri causati con dolo, colpa grave dell'Assicurato; derivanti da attività temerarie; relativi a viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciale; derivanti da guerra e terrorismo; conseguenti a terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP Aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.
! Durata massima del viaggio: 1 anno.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è prestabile esclusivamente a soggetti fisici che abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in Italia - se straniero, munito di regolare permesso di soggiorno in Italia - e vale nei Paesi (Italia, Europa, Mondo, USA/Canada/Caraibi come definiti nel Glossario) di cui alla destinazione del Viaggio indicata in Polizza. La garanzia Responsabilità Civile in USA, Canada o Messico vale solo per attività non lavorative o per partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e convegni temporanei.
- ✓

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare a REVO i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:
- informare la Centrale Operativa o l'Intermediario dell'accaduto nei tempi e nei modi indicati;
- consegnare tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Centrale Operativa o da REVO.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'atto di stipulazione della polizza.

Il premio è comprensivo di imposte.

Puoi pagare tramite:

1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di insorgenza di patologie che rendono l'Assicurato non più assicurabile, REVO rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun Assicurato le garanzie decorrono dal giorno di partenza del Viaggio oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva, e hanno durata pari a quella del viaggio, con il limite massimo di 1 anno. La copertura cessa comunque automaticamente nel momento in cui l'Assicurato rientra alla propria residenza, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione, senza possibilità di rinnovo.

La garanzia «Annullamento viaggio» decorre dalla data di effetto indicata in polizza oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva, e cessa il giorno di partenza, al momento in cui l'Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico.

Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione ha durata pari a quella del viaggio e cessa automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.

Assicurazione multirischi per i viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Polizza collettiva REVO AMIEASY – Multirischi Viaggi
Data di aggiornamento: 29/09/2026
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 – 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla garanzia:

✓ **ASSISTENZA IN VIAGGIO** copre:

- contatto con medico generico; - contatto con medico specialista; - reperimento ed invio medicinali urgenti all'estero; - segnalazione medico specialista all'estero; - trasporto sanitario dell'assicurato; - rientro sanitario dell'assicurato; - rientro dei familiari o di un compagno di viaggio a seguito di rientro sanitario o decesso dell'assicurato; - rientro in caso di convalescenza dell'assicurato; - spese di prosecuzione del viaggio dell'assicurato e dei suoi familiari o di un solo compagno di viaggio; - assistenza ai minori; - rientro anticipato dell'assicurato; - viaggio di un familiare per raggiungere l'assicurato; - prolungamento del soggiorno; - rimpatrio della salma; - messa a disposizione dell'interprete; - anticipo denaro spese di prima necessità; - segnalazione di un legale e spese di difesa; - anticipo cauzione penale; - assistenza stradale al veicolo, comprensiva di soccorso stradale, invio pezzi di ricambio e pernottamento degli occupanti del veicolo; - invio medico in Italia per casi di urgenza; - spese funerarie; - trasmissione messaggi urgenti; - spese di ricerca e salvataggio; - assistenza medica tramite il servizio DOC 24.

✓ **SPESE MEDICHE IN VIAGGIO** copre:

REVO rimborsa esclusivamente le seguenti spese:

- spese farmaceutiche; - spese per esami diagnostici e visite mediche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica; - spese per cure ambulatoriali o di primo ricovero, compreso il day hospital; - spese per cure odontoiatriche urgenti; - spese mediche di bordo; - spese mediche sostenute prima del viaggio; - spese mediche sostenute al rientro; - spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono coperte esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.

La garanzia vale anche per spese ospedaliere e chirurgiche da: epidemie e pandemie; eventi catastrofali; riacutizzazione di malattie preesistenti o croniche, se la relativa copertura è espressamente richiamata in polizza.

✓ **BAGAGLIO** - *REVO* indennizza l'*Assicurato*, nei limiti e alle condizioni previste in *Polizza*, in caso di furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento, danneggiamento o mancata riconsegna del *Bagaglio* durante il *Viaggio*. La garanzia può comprendere anche il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità, qualora il *Bagaglio* venga consegnato in ritardo dal vettore, purché le spese siano documentate e sostenute entro i limiti previsti. Sono coperti i capi di vestiario, gli articoli per l'igiene personale, le valigie, le borse, gli zaini e gli altri oggetti rientranti nella definizione di *Bagaglio*, compresi eventuali oggetti acquistati durante il soggiorno, secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** copre:

REVO si fa carico di quanto l'Assicurato deve pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione, deterioramento, danneggiamento di oggetti materiali e lesione ad animali. Tali eventi sono coperti se sono conseguenza di un fatto accidentale della vita privata.

✓ **RITARDO DEL VOLO** copre:

REVO indennizza ciascun Assicurato con un importo fisso predeterminato per danni causati da ritardo del volo.
La garanzia copre massimo due voli indicati dall'Assicurato per i quali abbia acquistato un biglietto aereo. Trattandosi di una garanzia parametrica, il sinistro si considera avvenuto quando il valore del parametro (numero di ore di ritardo del volo assicurato calcolate come differenza positiva tra orario effettivo di arrivo al gate ed orario schedulato di arrivo al gate) registrato dall'oracolo è maggiore o uguale a 3 ore.

✓ **INFORTUNI** copre gli infortuni subiti durante il viaggio che comportino morte o invalidità permanente, nei limiti e alle condizioni indicate in polizza.
✓ **TUTELA LEGALE** rimborsa, entro i limiti indicati in polizza, le spese legali sostenute dall'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale per fatti verificatisi in relazione al viaggio o soggiorno.
✓ **RITARDO PARTENZA** indennizza l'assicurato in caso di ritardo imputabile alla compagnia di trasporto relativo al vettore prenotato per la prima tratta del viaggio, secondo le soglie e i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.
✓ **RISCHIO VOLO E RISCHIO ZERO** rimborsano, entro i massimali previsti, i costi sostenuti rispettivamente a seguito di cancellazione del volo o di eventi fortuiti e casi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici.
✓ **ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO** copre:

Annullamento del viaggio
REVO rimborsa la penale contrattualmente applicata da un operatore turistico, oppure da una compagnia aerea o di navigazione, per rinuncia al viaggio o sua modifica per una circostanza documentabile, involontaria e imprevedibile al momento della prenotazione.
Sono comprese nel rimborso della penale: costi di gestione della pratica; fee di agenzia; visti; tasse aeroportuali non rimborsabili; adeguamenti carburante.
REVO rimborsa la penale addebitata: all'Assicurato; a tutti i suoi familiari; ad un solo compagno di viaggio.

Interruzione del viaggio
REVO rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito nei seguenti casi: rientro sanitario dell'Assicurato; rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero di un familiare; rientro dei familiari e di un solo compagno di viaggio a seguito di rientro sanitario o decesso dell'Assicurato; quarantena dell'Assicurato disposta per ordine del Governo, Autorità pubblica o OMS in base al sospetto che l'Assicurato sia stato esposto a una malattia contagiosa, inclusa un'epidemia o una pandemia; decesso dell'Assicurato durante il soggiorno.
La garanzia vale anche per: annullamento del viaggio per atti di terrorismo; spese di riprotezione del viaggio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni **Per la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO** **Le coperture non comprendono ogni indennizzo, spesa, prestazione, conseguenza ed evento derivante direttamente o indirettamente da:** • inosservanza da parte dell'Assicurato delle indicazioni fornite dalla Centrale Operativa; • richiesta di dimissioni da parte dell'Assicurato dalla struttura presso la quale è ricoverato contro il parere dei sanitari della struttura stessa; • rifiuto del trasporto/rientro sanitario; • pratica di sport aerei e dell'aria in genere nonché di sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; • infortuni conseguenti allo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), escursioni in mongolfiera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia; • qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; • acquisto o riparazione di occhiali, lenti a contatto; • parto naturale o con taglio cesareo; • stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26esima settimana di gestazione e dal puerperio; • abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; • tentato suicidio o suicidio nonché autolesionismo o esposizione volontaria a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); • gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove o allenamenti; • tutte le attività professionali che comportino l'uso di mine, armi, sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi, cave o attività estrattive di terra o di mare; • fallimento del vettore, dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore del viaggio; • errori o omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; • infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; • qualora siano erogate prestazioni alberghiere, tutte le spese diverse da pernottamento o prima colazione. • utilizzo di un motoveicolo a due ruote se: non sono rispettate le regole di circolazione; non viene utilizzato il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti; l'Assicurato non è in possesso dell'autorizzazione alla guida per il Paese in cui viene utilizzato il mezzo. **Per la garanzia BAGAGLIO** **La copertura non copre i sinistri:** • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • derivanti o imputabili a rotture o danneggiamenti; • verificatisi durante il soggiorno in campeggio; • di cui non sia stata prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti o distrutti; • a seguito di: bagaglio riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave; veicolo non parcheggiato tra le ore 20.00 e le ore 07.00 in una pubblica autorimessa custodita a pagamento; furto avvenuto senza scasso del bagagliaio; bagaglio posto nel bagagliaio di un motoveicolo, anche se chiuso a chiave; conseguenti all'affidamento di materiale foto-cine-ottico a terzi (ad es. albergatori, vettore). La copertura non comprende inoltre: • gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari). • qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. • qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato. **Per la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** **Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura non comprende i danni:** • derivanti dall'esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o, in ogni caso, remunerate con una qualsiasi forma di utilità, sia essa pecuniaria o meno; • ad oggetti materiali e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; • derivanti da furto, rapina, scippo o appropriazione indebita; • derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; • ad oggetti materiali ed animali altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; • da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate; • conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e di obblighi fiscali o tributari; • derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici o animali da sella; • derivante dalla detenzione di animali domestici in luoghi o modalità non conformi alle prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti; • derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, compreso la fabbricazione, il trasporto, il montaggio/smontaggio, l'utilizzo, il recupero e la dismissione di armi, trappole, richiami e qualsivoglia strumento utilizzato per l'esercizio della predetta attività; • dalla proprietà o detenzione o possesso o utilizzo di qualsiasi tipo di drone; • dalla proprietà, detenzione, possesso o utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta a pedalata assistita, monopattino e veicoli a motore in genere; • a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere; • ad oggetti materiali ed animali dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La copertura non comprende inoltre: • gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari); • qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata; la presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber

che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi; • qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato.

Per la garanzia RITARDO DEL VOLO

La copertura non copre nei seguenti casi:

• danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal sinistro, ad esempio il negato imbarco; • qualsiasi evento di ritardo diverso dal parametro; • qualsiasi evento di ritardo registrato da una fonte diversa dall'oracolo; • ritardo aereo del volo di entità minore rispetto alla soglia indicata; • qualsiasi evento di ritardo che non sia stato riscontrabile dai dati dell'oracolo.

Per la garanzia INFORTUNI

La copertura non comprende gli infortuni derivanti da:

• attività lavorative manuali; • guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato, per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; • guida o uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei.

Non sono inoltre considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo, e gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Per la garanzia TUTELA LEGALE

La copertura non comprende:

• i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti di REVO, dei suoi agenti o rappresentanti, di tour operator, fornitori di servizi alberghieri, vettori o di qualsiasi persona con la quale l'Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare; • oneri fiscali, incluse bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere; • controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; • pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • fatti inerenti all'attività lavorativa dell'Assicurato.

Per la garanzia RITARDO PARTENZA

La copertura non opera nei seguenti casi:

• voli interni che non facciano parte del viaggio di andata; • mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute al mancato rispetto dei minimum connecting time; • viaggi in aereo in caso di cancellazione definitiva del volo, riprotezione su altro operativo aereo o posticipo della data di rientro prevista dalla prenotazione iniziale; • eventi connessi a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio o ai passeggeri; • biglietti di viaggio non emessi dall'agenzia viaggi o dal tour operator presso cui è stato acquistato il pacchetto turistico o il servizio turistico; • variazione dell'orario di partenza ufficializzata dalla compagnia aerea o dal tour operator nelle 24 ore precedenti la partenza; • fatti o scioperi conosciuti o programmati prima del giorno della partenza; • danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal sinistro, ad esempio il negato imbarco; • ritardo del volo o del vettore di entità inferiore alla soglia prevista.

Per la garanzia RISCHIO VOLO

La copertura non opera per i sinistri:

• per i quali il vettore aereo non abbia rilasciato la dichiarazione attestante la cancellazione del volo; • dovuti a eventi conosciuti, prevedibili o di dominio pubblico al momento della prenotazione del viaggio o dell'emissione della polizza, se non contestuale alla prenotazione; • dovuti a comportamenti posti in essere dall'Assicurato in modo contrario alle regole che disciplinano la sicurezza del mezzo di trasporto; • relativi a biglietti di viaggio non emessi dall'agenzia viaggi o dal tour operator presso cui è stato acquistato il pacchetto o il servizio turistico; • per danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dalla cancellazione del volo assicurato, quali, a titolo esemplificativo, il negato imbarco.

Per la garanzia RISCHIO ZERO

La copertura non opera nei seguenti casi:

• eventi non riconducibili a cause fortuite o di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici; • eventi connessi a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio o al Contraente, nonché in caso di dolo o colpa grave con previsione dell'evento; • eventi di natura sociopolitica, quali scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di Stato e simili; • modifiche del viaggio non direttamente determinate dagli eventi garantiti o non adeguatamente documentate; • eventi già noti, prevedibili o comunque annunciati alla data di prenotazione del viaggio o di adesione alla copertura; • fatti, eventi o scioperi conosciuti o programmati prima della data di prenotazione del viaggio; • danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse da quelle espressamente previste dalla garanzia; • costi non documentati o non strettamente correlati alla modifica del viaggio assicurato; • qualsiasi evento diverso da quanto espressamente previsto dalla garanzia.

Per la garanzia ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

La copertura non copre i sinistri:

• conseguenti a forme depressive; • derivanti da fallimento del vettore o dell'agenzia di viaggio; • relativi a viaggi il cui costo è pagato parzialmente con buono welfare e parzialmente in denaro; • relativi a malattie preesistenti o croniche, salvo che la relativa copertura sia espressamente richiamata in polizza.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE

La copertura non copre i sinistri:

• causati con dolo, colpa grave dell'Assicurato; • derivanti dal coinvolgimento dell'Assicurato in atti illeciti o criminosi o appartenenza a database di terroristi o di sospettati tali; • derivanti da attività temerarie; • relativi a viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciale; • relativi a viaggi intrapresi: in territori dove al momento della partenza è operativo un divieto o limitazione (anche temporanei) emessi da una Autorità pubblica competente; allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici/chirurgici, cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche, cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie; contro il parere del medico o con lo scopo di andare a curare una patologia che si era manifestata prima della partenza; per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapici; per interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni; per espianti o trapianti di organi; da soggetti con prognosi terminale; da soggetti in stato di gravidanza con data presunta del parto nelle 12 settimane precedenti la fine del viaggio (o 16 in caso di gravidanza multipla); • derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti dal prolungamento volontario del viaggio da parte dell'Assicurato per scelte personali; • spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; • derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile); • conseguenti a terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali; • conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e relative fibre o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza. Durata massima del viaggio: 1 anno. Requisito: acquisto di pacchetto/servizio turistico tramite Agenzia Viaggi o Tour Operator.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 49%.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai viaggiatori che vogliono assicurarsi contro rischi che possono verificarsi in relazione ad un viaggio a scopo turistico, di studio o d'affari non prolungato o ricorrente e alle agenzie di viaggio che desiderano proporre l'assicurazione ai viaggiatori propri clienti, quale servizio compreso gratuitamente nel pacchetto turistico offerto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC**: tutela.consumatore@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it.**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è: 10% per Assistenza in viaggio; 2,5% per Spese Mediche in viaggio; 12,5% per Bagaglio; 22,5% per Responsabilità Civile verso Terzi; 21,25% per Ritardo del volo, Annullamento e Interruzione del viaggio, Ritardo Partenza, Rischio Volo e Rischio Zero; 2,5% per Infortuni; 21,25% per Tutela Legale.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione in merito da parte tua.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non ci sono effetti dell'oblio oncologico per REVO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Amieasy – REVO
Assicurazione multirischio per viaggi

Polizza in convenzione con AMI Assistance S.r.l.

Condizioni di assicurazione

Edizione 09.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: **via Monte Rosa 91, 20149** Milano; **via Cesarea 12, 16121** Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Amieasy che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

Ti informiamo che REVO ha adottato una politica neutra rispetto al genere. L'uso del maschile è da intendersi come "maschile non marcato", ed è impiegato solo per ragioni di uniformità e fluidità del linguaggio. Non implica in alcun modo una connotazione di genere.

Finalità del prodotto

REVO Amieasy protegge i viaggiatori contro gli imprevisti che possono verificarsi prima e durante il *Viaggio*. Il prodotto consente di ricevere assistenza h24 e, in base alle garanzie acquistate e richiamate in *Polizza*, può coprire spese mediche, bagaglio, responsabilità civile verso terzi, ritardi o cancellazioni del *Viaggio* o del volo, infortuni, tutela legale, annullamento e interruzione del *Viaggio*, assistenza al veicolo e servizi di assistenza medica digitale.

Utilizziamo anche **modalità assicurative innovative** come le garanzie c.d. "parametriche". Infatti, *REVO* si affida ad un sistema automatizzato definito "*Oracolo*" che rileva il ritardo dei voli. Pertanto, se il tuo volo ritarda oltre la *Soglia* stabilita viene riconosciuto automaticamente l'*Indennizzo*.

Perché l'*Assicurazione* parametrica è diversa da quella tradizionale?

Perché in caso di *Sinistro* l'*Assicurato* è indennizzato in modo automatico, cioè l'*Indennizzo* al verificarsi dell'*Evento* che genera il danno scatta senza necessità di denuncia da parte dell'*Assicurato*. Ciò è possibile perché esiste una relazione molto forte tra *Evento* e danno, relazione che viene stimata a priori tramite una relazione scientifica o evidenze empiriche (es. pioggia).

Perché l'*Assicurato* non deve denunciare il *Sinistro*?

Perché l'*Evento* assicurato che provoca il *Sinistro* viene rilevato da un *Oracolo*, cioè un soggetto terzo indipendente che certifica in maniera oggettiva il verificarsi dell'*Evento*. Nel caso in cui l'*Oracolo* principale fosse non disponibile, *REVO* ricorre ad un altro *Oracolo*, chiamato *Oracolo* di back up.

Come avviene l'*Indennizzo*?

Nelle Condizioni di Assicurazione è indicato l'*Evento*, cioè l'oggetto dell'*Assicurazione*, e il soggetto che misura l'*Evento*. Sono inoltre indicati il *Parametro*, cioè il valore monitorato dall'*Oracolo*, e la *Soglia*, cioè il valore del *Parametro* che fa scattare il diritto all'*Indennizzo*. L'*Indennizzo* è calcolato secondo quanto indicato in *Polizza* e senza necessità di alcuna perizia.

Struttura del prodotto

Le Condizioni di *Assicurazione* sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
  - **Cosa è assicurato**
  - **Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura**
  - **Come è prestata la copertura**
- **Norme comuni**, suddivise in
  - **Norme valide per tutte le coperture**
  - **Norme valide per l'assicurazione**

- **Norme che regolano la liquidazione dei *Sinistri***

Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
  I contenuti inseriti nei box sono solo strumenti di ausilio per il lettore **e hanno solo valenza illustrativa ed esplicativa, funzionale a una migliore comprensione del testo contrattuale;**
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
  - **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel *Glossario*.
    Il significato attribuito dalla definizione del *Glossario* è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune.**

Il set informativo ti sarà consegnato all'acquisto della *Polizza*.

Ti ricordiamo in ogni caso che *REVO* e i suoi *Intermediari* sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla *Polizza*** l'*Assicurato* può contattare:

- Il servizio clienti dell'Intermediario Ami Assistance S.r.l.
  E-mail: info@amiassistance.it
  Tel. 039 65546053
- REVO Insurance S.p.A.

  Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
  Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova
  Tel. 02 92885700
  Fax. 02 92885749
  PEC: revo@pec.revoinsurance.com
  E-mail: servizio.clienti@revoinsurance.com
  Sito web: www.revoinsurance.com

Per **richiedere una prestazione di assistenza o spese mediche con pagamento diretto**, l'*Assicurato* deve contattare:

- La Centrale Operativa di ICC
  Numero dall'Italia 800.819558
  Numero dall'estero: +39 039 65546498
  App Doc 24 disponibile 24h/24, 365 giorni l'anno in italiano e in inglese

Per **denunciare un *Sinistro* che prevede un *Indennizzo* o un *Risarcimento***, l'*Assicurato* deve contattare:

- La Centrale Operativa di ICC
  Email: sinistri.turismo@internationalcarecompany.com
- REVO Insurance S.p.A.

  Email: servizio.clienti@revoinsurance.com

  PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di *Sinistro* relativo alla copertura parametrica Ritardo Volo l'*Indennizzo* è pagato senza la necessità di inviare alcuna denuncia.

Sommario

Guida alla consultazione 2
Contatti utili 3
Glossario 5
Copertura Assistenza in viaggio 10
Cosa è assicurato 10
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 18
Come è prestata la copertura 20
Copertura Spese Mediche in viaggio 20
Cosa è assicurato 20
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 21
Come è prestata la copertura 22
Copertura aggiuntiva: Bagaglio 22
Cosa è assicurato 22
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 22
Come è prestata l'assicurazione 23
Copertura aggiuntiva: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 23
Cosa è assicurato 24
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 24
Come è prestata la copertura 25
Copertura aggiuntiva: Ritardo del volo 25
Cosa è assicurato 25
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura 25
Copertura aggiuntiva: Infortuni 26
Cosa è assicurato 26
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura 27
Copertura aggiuntiva: Tutela Legale 27
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura 28
Copertura aggiuntiva: Annullamento e Interruzione del Viaggio 28
Cosa è assicurato 28
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 30
Come è prestata la copertura 30
Copertura aggiuntiva: Ritardo Partenza 30
Cosa è assicurato 30
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura 31
Copertura aggiuntiva: Rischio Volo e Rischio Zero 31
Cosa è assicurato 31
Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura 32
Norme comuni 33

Norme valide per tutte le coperture 33
Norme valide per l'assicurazione 34
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 36
Norme relative alla copertura Assistenza in viaggio 36
Norme relative alla copertura Spese mediche in viaggio 36
Norme relative alla copertura aggiuntiva Bagaglio 36
Norme relative alla copertura aggiuntiva Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 37
Norme relative alla copertura aggiuntiva Ritardo del volo 39
Norme relative alla copertura aggiuntiva Infortuni 39
Norme relative alla copertura aggiuntiva Tutela Legale 40
Norme relative alla copertura aggiuntiva Annullamento e Interruzione del viaggio 40
Norme relative alla copertura aggiuntiva Ritardo Partenza 41
Norme relative alla copertura aggiuntiva Rischio Volo e Rischio Zero 41

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Area geografica	• Italia: la Repubblica Italiana, lo stato Vaticano e la Repubblica di San Marino; • Europa/Mediterraneo: tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, i Paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, il Regno Unito e la Svizzera; • Mondo escluso USA/Canada: si intendono tutti i Paesi del mondo che non fanno parte delle altre aree geografiche **ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada**; • USA/Canada: Stati Uniti e Canada.
Assicurato	Soggetto identificato in *polizza* il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Ogni persona fisica residente e/o domiciliata in Italia - se straniero, munito di regolare permesso di soggiorno in Italia - che abbia acquistato un pacchetto turistico (o un servizio turistico). L'Assicurato è identificato in Polizza.
Assicurazione	Il presente contratto di assicurazione.
Atto cyber	Atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi *sistema informatico*.
Atto di terrorismo	Azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Assistito	Il familiare dell'Assicurato (con grado di parentela 1° o 2°) che sia in stato di parziale autosufficienza/non autosufficienza prima dell'inizio del viaggio dell'Assicurato e purché non sia in viaggio con quest'ultimo.
Bagaglio	Insieme di capi di vestiario, articoli per l'igiene personale, apparecchiature foto-cine-ottiche, valigie, bauli, borsa, zaino che li contengono e attrezzature sanitarie per persone con abilità diverse o per l'infanzia (ad esempio passeggini, carrozzine) che l'*Assicurato* porta con sé durante il soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti comprati durante il soggiorno stesso.
Beneficiario	Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, i beneficiari del capitale sono gli eredi.
Cancellazione del volo	La *cancellazione del volo* si verifica quando il volo originariamente previsto dal *vettore* aereo e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.

	Non rientrano nella presente definizione i casi di ritardo, anche se equiparato a cancellazione, perdita della coincidenza (*connecting time*) e riprogrammazione del *mezzo di trasporto* (*rescheduling*).
Centrale Operativa	Struttura operativa di International Care Company S.p.A. che garantisce la ricezione, gestione e organizzazione delle richieste di assistenza dell'*Assicurato*.
Compagno di viaggio	*Assicurato* che: • non rientra nei *familiari* dell'*Assicurato* che ha subito l'evento • è iscritta al medesimo *viaggio* dello stesso.
Contraente	Soggetto che stipula l'*assicurazione*, nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al pagamento o alla remissione dei *premi* a *REVO*.
Convalescenza (Giorni di:)	Prescrizione medica che inibisce l'Assicurato a tornare alle sue normali attività lavorative.
Costi di difesa	Spese, diritti e onorari legali, calcolati ai minimi della tariffa professionale applicabile, ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o sostenuti da *REVO* per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni, procedimenti giudiziari o arbitrali relativi a una *richiesta di risarcimento*.
Danneggiamento	Alterazione fisica o chimica.
Danno Materiale	Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.
Data di prenotazione del viaggio	Data in cui viene effettuata la transazione o l'insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono il *viaggio*. Se i servizi primari (es. biglietto di viaggio e pernottamento) sono acquistati separatamente, la data di prenotazione corrisponde alla data in cui viene prenotato l'ultimo servizio, **a condizione che tra l'acquisto del primo e dell'ultimo servizio non siano trascorsi più di 30 giorni.**
Data partenza volo	Data di partenza del volo assicurato che assieme all'*identificativo volo* e all'*identificativo aeroporto destinazione* permette di identificare univocamente il volo acquistato dall'*Assicurato*.
Dati	Informazione personale o commerciale, incluse a titolo esemplificativo ma non limitativo: documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico, che appartengano o meno all'*Assicurato* e che siano nella disponibilità dello stesso.
Day Hospital	*Degenza* in struttura sanitaria autorizzata senza pernottamento e documentata da cartella clinica.
Degenza	Permanenza in istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera che contempli almeno un pernottamento o la permanenza diurna in *day hospital*.
Epidemia	Manifestazione molto frequente e localizzata – ma limitata nel tempo – di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus.
Evento	Il verificarsi del fatto dannoso che crea il sinistro.
Familiare	• Coniuge, figlia/o, madre, padre, fratelli, sorelle - anche unilaterali, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'*Assicurato;* • altri parenti, solamente **se stabilmente conviventi con l'*Assicurato* e risultanti dallo stato di famiglia;** • convivente more uxorio dell'*Assicurato*, **se l'unione è oggettivamente dimostrata e protratta per un tempo non inferiore a un anno.**
Franchigia/Scoperto	La parte di danno, espressa in misura fissa o percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia/scoperto può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.

Furto	Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia parametrica	Garanzia in cui il diritto ad avere l'*indennizzo* scatta automaticamente e senza la necessità di denuncia di *sinistro* a cura dell'*Assicurato*, nel caso in cui si verifica un determinato evento. L'evento è misurato da un soggetto terzo definito *oracolo* che certifica il raggiungimento di un determinato livello di una variabile o indice (c.d. "*soglia*"). Tutto questo senza necessità di perizia, né di stima del danno, perché l'importo dell'*indennizzo* è già quantificato in *polizza*.
Guerra	Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.
Identificativo aeroporto destinazione	Codice identificativo dell'aeroporto di destinazione del volo assicurato secondo gli standard IATA che assieme alla *data partenza volo* e all'*identificativo volo* permette di identificare univocamente il volo acquistato dall'*Assicurato*.
Identificativo volo	Codice identificativo del volo assicurato secondo gli standard IATA che assieme alla *data partenza volo* e all'*identificativo aeroporto destinazione* permette di identificare univocamente il volo acquistato dall'*Assicurato*. Dato fornito dall'*Assicurato*.
Incendio	Autocombustione con sviluppo di fiamma.
Incidente	L'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Impresa di Assicurazione/Società	Revo Insurance S.P.A. con sede in Viale dell'Agricoltura, 7A, Verona (VR), 37135. Sito internet: https://www.revoinsurance.com/
Incidente cyber	- Errore o omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un *sistema informatico*; - Indisponibilità o guasto - parziale o totale – (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impedisce di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un *sistema informatico*.
Indennizzo/ Risarcimento	Somma dovuta da *REVO* in caso di *sinistro*.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico	Atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all'occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso un'azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Invalidità permanente	La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da *infortunio*, clinicamente ed obiettivamente constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

Malattia preesistente	*Malattia* o patologia cronica/recidivante che sia stata diagnosticata, trattata o per la quale sia stato consultato un medico, in qualsiasi momento prima della data di decorrenza della presente *assicurazione*. A tale fine la *malattia* o la patologia si ritiene insorta quando sia stata oggetto di accertamento, diagnosi o trattamento o quando la manifestazione dei suoi segni o sintomi indurrebbe una persona normalmente cauta a richiedere una diagnosi, un'assistenza o un trattamento.
Massimale	Somma che rappresenta il limite massimo di *risarcimento* in caso di *sinistro* e in aggregato per *periodo di assicurazione*.
Oggetti di valore	Apparecchiature fotocineottiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi.
Oracolo	Soggetto terzo che certifica i dati relativi all'*orario schedulato di arrivo al gate* e all'*orario effettivo di arrivo al gate*. Per questa *assicurazione* è FlightAware UK - Fore Business Park Huskisson Way Shirley, Solihull, England, B90 4SS - https://www.flightaware.com
Orario effettivo di arrivo al gate	Orario effettivo, espresso nel fuso orario locale, in cui l'aereo attracca al gate dell'aeroporto di arrivo determinando la fine del volo.
Orario schedulato di arrivo al gate	Orario schedulato, espresso nel fuso orario locale, in cui è previsto l'attracco dell'aereo al gate dell'aeroporto di arrivo determinando la fine del volo.
Pandemia	*Epidemia* che si verifica in tutto il mondo, o su un'area molto ampia, attraversando i confini internazionali e di solito colpendo un gran numero di persone.
Parametro	Il valore monitorato dall'oracolo usato per determinare il sinistro. Per questa assicurazione il parametro corrisponde al numero di ore di ritardo del volo assicurato espresso in ore:minuti:secondi, calcolato come differenza positiva tra orario effettivo di arrivo al gate ed orario schedulato di arrivo al gate;
Perdita cyber	Perdita, *danno*, responsabilità, *richiesta di risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione ad *atto cyber* o *incidente cyber*. Devono considerarsi *perdita cyber* anche le azioni intraprese per controllare, prevenire, reprimere o porre rimedio a un *atto cyber* o *incidente cyber*.
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in *polizza*.
Polizza	Documento che prova l'*assicurazione*.
Premio	Somma dovuta dal *Contraente* a *REVO* per l'*assicurazione*.
Quarantena	Direttiva che impone a una persona di essere obbligatoriamente posta in isolamento in un luogo designato. La direttiva deve imporre all'*Assicurato* di rimanere nel luogo di isolamento fino alla scadenza prescritta.
Rapina	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Residenza/Domicilio	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
REVO	REVO Insurance S.p.A..
Richiesta di risarcimento	Comunicazione con la quale il terzo manifesta all'*Assicurato* l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni da fatto colposo causati dall'*Assicurato* stesso o da persone delle quali debba rispondere.
Ricovero ospedaliero	Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 (ventiquattro) ore consecutive.

Riprotezione del viaggio	Riorganizzazione del *viaggio* mediante prenotazione di un *mezzo di trasporto* o di servizi alternativi comparabili rispetto a quelli originariamente previsti nel *contratto di viaggio* e compatibili con la disponibilità esistente, al fine di consentire la prosecuzione o la riprogrammazione del *viaggio*.
Scippo	*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	Percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.
Sistema informatico	Computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione *dati*), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up. Deve considerarsi sistema informatico anche qualsiasi dispositivo che possa operare mediante connessione internet o reti interne oppure che risulti connesso mediante dispositivi di archiviazione *dati* o qualsiasi apparecchiatura di rete.
Sport Invernali	Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skyboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.
Stato di parziale autosufficienza/non autosufficienza	Viene riconosciuto in stato di parziale autosufficienza/non autosufficienza l'assistito che presenti la necessità dell'aiuto di un terzo per compiere almeno due dei quattro dei seguenti atti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi sulla base delle seguenti definizioni: • Spostarsi: capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio; • Lavarsi: capacità di soddisfare un livello di igiene corporea conforme alle norme abituali: cioè di lavare la parte alta e bassa del corpo; • Vestirsi: capacità di mettere o togliere i propri vestiti o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente; • Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile ovvero di essere in grado di portare gli alimenti alla bocca e di inghiottire.
Soglia	Valore espresso in numero di ore di ritardo del volo che determina il *sinistro*. La *soglia* è fissata in 3 ore.
Struttura ospedaliera/istituto di cura	L'ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all'art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38,
Terzi	Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dei: a) familiari; b) dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Trasporto Pubblico	Utilizzo di treni, autobus, tram, pullman o traghetti (che operino ad orari fissi e regolari) per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.
Veicolo	Mezzo meccanico di trasporto guidato dall'assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private.

Vettore	Soggetto che esegue il *trasporto*.
Viaggio	Spostamento o soggiorno per motivi turistici, di studio o di affari che ha inizio e fine nelle date di partenza e rientro indicate in *polizza*.

Copertura Assistenza in viaggio

Le prestazioni di assistenza sono fornite da *REVO* tramite la *Centrale Operativa* di International Care Company S.p.A., con sede legale in via Paracelso 24, Agrate Brianza (MB), 20864.

Per usufruire delle prestazioni è necessario contattare la *Centrale Operativa*:

chiamando il numero 800.819558 dall'Italia e +39 039 65546498 dall'estero

oppure accedendo all'App Doc24

disponibile 24h/24, 365 giorni l'anno in italiano e in inglese

Considerata la natura delle prestazioni di assistenza, il mancato contatto con la *Centrale Operativa* può comportare la perdita del diritto alle prestazioni.

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto della garanzia

REVO eroga agli *Assicurati* le prestazioni di assistenza tramite la *Centrale Operativa*:

- 24h su 24h per 365 giorni all'anno
- **con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti delle prestazioni" di questa copertura.**

A. Reperimento ed invio medicinali urgenti all'estero

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno urgentemente di medicinali irreperibili sul posto, commercializzati in Italia, per i quali possiede la prescrizione medica.

Cosa

La *Centrale Operativa* invia nel più breve tempo possibile tali medicinali, **se ammessi dalla legislazione del Paese in cui si trova l'*Assicurato*.**

Modalità di intervento

Il costo dei medicinali è a carico dell'*Assicurato*.

B. Segnalazione medico specialista all'estero

Quando

Se l'*Assicurato* a seguito di *Infortunio* o *Malattia* ha bisogno di una visita medica con un medico specialista.

Cosa

La *Centrale Operativa* segnala un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'*Assicurato*.

Modalità di intervento

Il costo della visita medica è a carico di *REVO* ed è soggetto **ai limiti e alle disposizioni relative alla Copertura Spese mediche in viaggio**.

C. Trasporto sanitario dell'Assicurato

Quando

Se l'*Assicurato* a seguito di *Infortunio* o *Malattia* deve essere trasferito:

- dal luogo dell'evento al centro di pronto soccorso o di primo ricovero più vicino;
- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato.

Cosa

La *Centrale Operativa* effettua il trasporto sanitario, in accordo con i medici curanti.

Modalità di intervento

Esclusivamente questa prestazione è erogata nelle seguenti modalità:

- **ad esclusione delle ipotesi di emergenza, la *Centrale Operativa* effettua il trasporto sanitario con l'utilizzo dei mezzi di trasporto ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei.** In tal caso il costo della prestazione è a carico di *REVO*;
- **in caso di emergenza e di impossibilità di contattare la *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso.** *REVO* non può in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. In tal caso, **il costo della prestazione deve essere sostenuto dall'*Assicurato* e viene rimborsato** da *REVO*.

D. Rientro sanitario dell'Assicurato

Quando

Se l'*Assicurato*, secondo il giudizio dell'equipe medica della *Centrale Operativa*, deve essere trasferito dal centro medico alla propria residenza/domicilio o ad un ospedale in Italia.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il rientro sanitario, in accordo con i medici curanti.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*.

La *Centrale Operativa* organizza il rientro sanitario con l'utilizzo dei mezzi di trasporto ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei.

E. Rientro dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di rientro sanitario o decesso dell'Assicurato

Quando

Se l'*Assicurato* è:

- trasferito, tramite rientro sanitario, dal centro medico alla propria residenza/domicilio;
- deceduto.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il rientro:

- dei *familiari*;
- di un solo *compagno di viaggio*.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* **se l'*Assicurato*, i *Familiari* ed il *Compagno di viaggio* sono assicurati con la presente *Assicurazione*.**

F. Rientro convalescente

Quando

Se l'*Assicurato* convalescente e i suoi *Familiari* o un solo *Compagno di viaggio* non sono potuti rientrare alla propria residenza/domicilio come inizialmente programmato.

Cosa

La *Centrale Operativa*:

- prenota un biglietto aereo o ferroviario in classe economica;
- organizza il pernottamento.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* **se l'*Assicurato*, i *Familiari* o il *Compagno di viaggio* sono assicurati con la presente *Assicurazione*.**

G. Spese di prosecuzione del viaggio

Quando

Se il *Viaggio* è interrotto a causa di *Infortunio* o *Malattia* dell'*Assicurato* e il suo stato di salute consente di proseguire verso le tappe successive già pianificate.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il trasferimento dell'*Assicurato*, dei *Familiari* o di un solo *Compagno di viaggio* con il mezzo ritenuto più idoneo.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* entro il limite del costo del rientro alla residenza, **se l'*Assicurato*, i *Familiari* o il *Compagno di viaggio* sono assicurati con la presente *Assicurazione*.**

H. Assistenza ai minori

Quando

Se l'*Assicurato*, per *Malattia* o *Infortunio*, è impossibilitato ad occuparsi dei minori con lui in *Viaggio*.

Cosa

La *Centrale Operativa*:

- prenota un biglietto A/R in classe economica per un accompagnatore designato dall'*Assicurato* al fine di raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia;
- organizza il pernottamento dell'accompagnatore;
- prenota l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*.

I. Rientro anticipato

Quando

Se l'*Assicurato* deve rientrare anticipatamente alla propria residenza/domicilio a seguito di:

- decesso di un *Familiare*;
- imminente pericolo di vita di un *Familiare* o *Ricovero ospedaliero* dello stesso che si protragga p**er oltre 72h (48h in caso di soggetti minorenni o portatori di handicap);**
- *Infortunio* o *Malattia*, **non dipendente da condizione patologica già nota, fatto salvo che in *Polizza* sia prevista la copertura delle *Malattie preesistenti*,** di un *Familiare* che necessiti di imminente assistenza di un altro *Familiare*.

Cosa

La *Centrale Operativa* prenota un biglietto aereo o ferroviario in classe economica.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*.

J. Viaggio di un Familiare per raggiungere l'Assicurato

Quando

Se l'*Assicurato* è:

- deceduto;
- in imminente pericolo di vita o sottoposto a *Ricovero ospedaliero* che si protragga **per oltre 72h (48h in caso di soggetti minorenni o portatori di handicap):**
- colpito da *Infortunio* o *Malattia*, **non dipendente da condizione patologica già nota, fatto salvo che in *Polizza* sia prevista la copertura delle *Malattie preesistenti*,** per cui necessiti di imminente assistenza di un altro *Familiare*.

Cosa

La *Centrale Operativa*:

- prenota un biglietto aereo o ferroviario A/R in classe economica;
- organizza il pernottamento

per consentire al *Familiare* di raggiungere l'*Assicurato*.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*.

K. Prolungamento del soggiorno

Quando

Se l'*Assicurato* è impossibilitato a rientrare al proprio domicilio/residenza e deve prolungare il proprio soggiorno per i seguenti casi:

- *Malattia* o *Infortunio*;
- *Furto* o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio, **per i quali sia stata fatta denuncia alle Autorità locali**.

In caso di tour o *Viaggio* itinerante, il prolungamento del soggiorno si intende dall'ultima tappa o città raggiunta dall'*Assicurato* al momento dell'*Evento*.

Cosa

La *Centrale Operativa*, previa autorizzazione all'*Assicurato* sul prolungamento del soggiorno, prenota il pernottamento dello stesso, dei *Familiari* o di un solo *Compagno di viaggio*.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* **fino al momento del rientro, se l'*Assicurato*, i *Familiari* o il *Compagno di viaggio* sono assicurati con la presente *Assicurazione*.**

L. Rimpatrio della salma

Quando

In caso di decesso dell'*Assicurato* durante il *Viaggio*.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*, **ad esclusione delle spese funerarie e di inumazione.**

M. Messa a disposizione dell'interprete

Quando

Se l'*Assicurato* è degente in ospedale e ha bisogno di un interprete che possa favorire il contatto con i medici curanti.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il servizio di interpretariato.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO*.

N. Anticipo denaro spese di prima necessità

Quando

Se l'*Assicurato* ha bisogno di denaro a seguito di *Eventi* imprevisti e non dipendenti dalla sua volontà.

Cosa

La *Centrale Operativa* salda eventuali fatture o anticipa la somma di denaro necessaria.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione rimane a carico dell'*Assicurato*.

La prestazione viene fornita con l'obbligo per l'*Assicurato* di restituire l'anticipo a *REVO* entro 60 giorni dall'erogazione dell'importo.

O. Anticipo cauzione penale

Quando

Se l'*Assicurato* è arrestato o minacciato di esserlo e necessita del pagamento di una cauzione penale per tornare in libertà.

Cosa

La *Centrale Operativa* anticipa il pagamento della cauzione.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione rimane a carico dell'*Assicurato*.

La prestazione viene fornita con l'obbligo per l'*Assicurato* di restituire l'anticipo a *REVO* entro 60 giorni dall'erogazione dell'importo.

Assistenza al veicolo: Ambito territoriale, modalità di erogazione ed esclusioni

La presente garanzia opera nei Paesi dell'Unione Europea qualora l'evento si verifichi durante il trasferimento dell'*Assicurato* verso il luogo di partenza del *viaggio*, nel corso del soggiorno ovvero durante il rientro alla propria residenza o domicilio.

Le prestazioni di assistenza stradale sono fornite esclusivamente nell'ambito della copertura Assistenza in viaggio e devono essere richieste e organizzate tramite la *Centrale Operativa*. Le spese sostenute autonomamente dall'*Assicurato*, senza il preventivo contatto o la preventiva autorizzazione della *Centrale Operativa*, non danno diritto ad alcun rimborso o prestazione, salvo i casi di forza maggiore oggettivamente documentabili.

La garanzia non opera in relazione a:

a) veicoli immatricolati da oltre 8 anni;
b) veicoli di peso superiore a 35 quintali;
c) veicoli adibiti a noleggio, locazione o al trasporto pubblico di persone;
d) veicoli che trasportino più di 9 persone, incluso il conducente;
e) spese di carburante, pedaggi, taxi, ristorazione o altre spese non espressamente previste tra le prestazioni di assistenza.

P. Assistenza al veicolo: Soccorso stradale

Quando

Se il *veicolo* utilizzato dall'*Assicurato* per il trasferimento dalla residenza al luogo di partenza del *viaggio*, durante il soggiorno o per il rientro, subisce un *guasto* o un *incidente* tale da renderne impossibile l'utilizzo.

Cosa

La *Centrale Operativa* organizza il soccorso stradale e il traino del *veicolo* fino all'officina idonea più vicina.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* fino alla concorrenza di € 200 per evento.

Q. Assistenza al veicolo: Invio pezzi di ricambio

Quando

Se, a seguito di guasto o incidente, il veicolo risulta immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari non sono reperibili localmente.

Cosa

La Centrale Operativa provvede alla ricerca e all'invio dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, purché consentito dalla legislazione del Paese in cui si trova l'*Assicurato*.

Modalità di intervento

I costi di organizzazione e spedizione sono a carico di *REVO*; resta a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio.

R. Assistenza al veicolo: Pernottamento degli occupanti del veicolo

Quando

Se, a seguito di guasto o incidente, il veicolo resta immobilizzato e la riparazione non può essere effettuata in giornata.

Cosa

La Centrale Operativa organizza e/o rimborsa il pernottamento degli occupanti del veicolo.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* fino a € 120 per notte, per un massimo di una notte.

S. Invio medico in Italia per casi di urgenza

Quando

Se l'*Assicurato*, durante un *viaggio* in Italia, necessita di un medico e non riesce a reperirlo.

Cosa

La Centrale Operativa mette a disposizione un servizio di guardia medica e provvede all'invio di un medico al domicilio dell'*Assicurato*.

Modalità di intervento

La prestazione è erogata a carico di *REVO*; in caso di indisponibilità immediata del medico, è organizzato il trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso.

T. Spese funerarie

Quando

In caso di decesso dell'*Assicurato* durante il *viaggio*.

Cosa

La *Centrale Operativa* si fa carico delle spese di prima conservazione, amministrative e della fornitura della bara necessaria al trasporto.

Modalità di intervento

Il costo della prestazione è a carico di *REVO* fino a € 5.000; restano esclusi i costi di esequie e cerimonia funebre.

U. Trasmissione messaggi urgenti

Quando

Quando l'*Assicurato* necessita di inviare comunicazioni urgenti durante il *viaggio*.

Cosa

La *Centrale Operativa* trasmette messaggi urgenti e strettamente personali ai destinatari indicati.

Modalità di intervento

Il servizio è attivo 24/7; i costi di trasmissione sono a carico di *REVO*.

V. Spese di ricerca e Salvataggio

Quando

In caso di scomparsa dell'*Assicurato* o di *infortunio* che richieda operazioni di ricerca, soccorso o salvataggio.

Cosa

REVO rimborsa o sostiene le spese per operazioni effettuate da soccorritori civili o militari.

Modalità di intervento

Le spese sono a carico di *REVO* fino a € 3.000, su base documentata e per interventi di organismi autorizzati.

Assistenza medica DOC 24

Art. 1.23 Assistenza medica tramite il servizio DOC 24 per l'*Assicurato*

a) Descrizione del servizio

L'*Assicurato* può scaricare l'App DOC 24, disponibile su Apple Store e Google Play, oppure accedere tramite web al sito www.doc24.it. Il servizio è fornito da International Care Company S.p.A., soggetto terzo diverso da *REVO*. Tramite autenticazione personale, l'*Assicurato* può accedere ai servizi di assistenza medica a distanza descritti di seguito.

b) Durata del servizio

I servizi di assistenza medica disponibili tramite DOC 24 decorrono dalla data di partenza del *Viaggio* e terminano alla data di rientro del *Viaggio*, come riportato in *Polizza*.

Se in *Polizza* è inclusa anche la garanzia "Annullamento Viaggio e Riprotezione Viaggio", i servizi DOC 24 decorrono dal giorno di acquisto del Servizio Turistico o del Pacchetto Turistico.

In tale caso, i servizi terminano:

- alla data di rientro del *Viaggio*, come riportato in *Polizza*, se non è denunciato un *Sinistro* sulla garanzia Annullamento Viaggio;

- alle ore 00:00 del giorno di partenza del *Viaggio*, se è stato denunciato il *Sinistro* sulla garanzia Annullamento Viaggio.

c) Come accedere ai servizi DOC 24

Per attivare i servizi forniti tramite DOC 24, l'*Assicurato* deve:

I. accedere al sito www.doc24.it oppure all'App DOC 24;
II. selezionare l'area "Accedi" e cliccare su "Registrati";
III. registrarsi sulla piattaforma fornendo in maniera veritiera e corretta tutti i dati richiesti nell'apposito spazio di registrazione, al fine di creare il proprio profilo Cliente ("account") (nome, cognome, telefono, e-mail ecc.);
IV. prendere visione delle condizioni relative al trattamento dei dati personali, in base a quanto previsto dall'Informativa privacy;
V. inserire il codice OTP inviato tramite SMS al numero di cellulare indicato in fase di registrazione, ai fini della finalizzazione della registrazione del profilo;
VI. inserire una password a propria scelta, rispettando i criteri di sicurezza previsti (almeno 8 caratteri, almeno una lettera maiuscola e almeno un numero);
VII. inserire il numero di *Polizza*, cliccando su "Ho già un codice di attivazione" e poi su "Attiva";

finalizzare la registrazione.

Terminato il processo di attivazione, l'*Assicurato* riceve sulla propria e-mail la conferma dell'avvenuta registrazione e attivazione dell'account di servizio.

d) Prestazioni previste DOC 24

DOC 24 mette a disposizione dell'*Assicurato* le seguenti prestazioni:

- **Misurazione parametri vitali**

Qualora l'*Assicurato* effettui le misurazioni di uno o più dei seguenti parametri vitali:

- pressione arteriosa;
- ossigenazione del sangue;
- frequenza cardiaca;
- glicemia;
- peso;
- temperatura;
- activity tracker;
- sonno

l'*Assicurato* può, tramite App o sito, inserire manualmente i dati rilevati dai device medici in uso, oppure consentirne l'inserimento automatico se utilizza device integrati con DOC 24 o rilevabili dalla App Health Kit di Apple (iPhone), previa autorizzazione al trasferimento automatico delle misurazioni all'App DOC 24. Per prendere visione dei dispositivi compatibili con DOC 24, è possibile accedere al sito www.doc24.it.

I dispositivi integrati con DOC 24 sono compatibili con la maggior parte degli smartphone e tablet Apple e Android. È tuttavia possibile che, in alcune circostanze, si presentino incompatibilità impreviste. In questi casi l'*Assicurato* può inserire la misurazione manualmente e, qualora la situazione persista, contattare la *Centrale Operativa* al numero dedicato, dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, per chiedere assistenza tecnica.

In presenza di connessione Internet adeguata, le misurazioni vengono automaticamente registrate nella Storia medica online, nella quale viene conservato l'intero storico delle rilevazioni.

➢ **Check salute**

All'interno dell'area riservata l'*Assicurato* può utilizzare il servizio di misurazione in 30 secondi dei propri parametri. Il servizio permette, attraverso la videocamera del PC, di rilevare alcuni parametri vitali, tra cui:

- Pressione
- Battito cardiaco
- Variabilità battito cardiaco (HRV)
- Stress
- Respirazione

I dati rilevati sono raccolti tramite una tecnologia denominata Transdermal Optical Imaging (TOI), che estrae in tempo reale dati relativi al flusso sanguigno facciale e li analizza per determinare i parametri vitali dell'utente. La tecnologia si basa sul fatto che la pelle umana è traslucida: la luce e le sue rispettive lunghezze d'onda sono riflesse in diversi strati sotto la pelle e possono essere utilizzate per rilevare alcune informazioni. Il software rileva e traccia automaticamente, attraverso la videocamera del computer, il viso, identificando le regioni chiave di interesse (ROI). Dopo circa 30 secondi i dati vengono elaborati e mostrati all'utente.

Si precisa che il sistema non è un Medical Device e ha la sola finalità di rilevare parametri utili alla valutazione generale dello stato di salute. I dati rilevati non hanno finalità diagnostica e non possono essere utilizzati a supporto di eventuali consulenze a distanza fornite tramite il servizio stesso. Di seguito è indicato il grado di attendibilità del dato rilevato:

- Pressione > 95 %
- Battito cardiaco > 99 %
- Variabilità battito cardiaco (HRV) 90%
- Stress 92%
- Respirazione 90%

➢ **Servizio Alert**

Salvo diversa indicazione, al momento dell'attivazione vengono impostati automaticamente, sulla base degli standard medici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i limiti minimo e massimo dei diversi monitoraggi. Qualora la misurazione fuoriesca dai limiti stabiliti, il sistema attiva un "Alert" in *Centrale Operativa*, che contatta l'*Assicurato* tramite il mezzo più idoneo per fornire assistenza immediata e concordare gli interventi più appropriati.

La *Centrale Operativa* non ha visione del dato rilevato, ma solo della richiesta di assistenza. Nessuna valutazione viene effettuata sul dato rilevato manualmente o dal dispositivo integrato.

La prestazione è erogata 24 ore su 24 ed è fornita gratuitamente per tutta la durata del servizio.

➢ **Televisita o videovisita con medico generico**

Attraverso DOC 24, sia tramite App sia tramite web, l'*Assicurato* può effettuare, 24 ore su 24, televisite o videovisite con un medico generico, anche attraverso il numero di telefono dedicato.

A seguito dell'erogazione del consulto, **l'*Assicurato* riceve via e-mail il report riepilogativo del consulto effettuato. Il documento è trasmesso al solo fine di fornire un riepilogo del contenuto della televisita o videovisita e non costituisce in alcun modo un referto medico né può essere utilizzato come tale.**

➢ **Televisita o videovisita con medico specialista**

Attraverso DOC 24, sia tramite App sia tramite web, l'*Assicurato* può effettuare una televisita o videovisita con medico generico prima di accedere al medico specialista. La prestazione è erogata a seguito di una prima valutazione del medico generico e, in base alla specializzazione richiesta, 24 ore su 24 per cardiologo e pediatra oppure dalle 9:00 alle 18:00 per le altre specializzazioni presenti nel network ICC, previa organizzazione di un appuntamento con la *Centrale Operativa* attraverso l'apposita sezione dell'App o del sito DOC 24. **L'*Assicurato* riceve via**

e-mail il report riepilogativo del consulto effettuato. Il documento è trasmesso al solo fine di fornire un riepilogo del contenuto della televisita o videovisita e non costituisce in alcun modo un referto medico né può essere utilizzato come tale.

- **Storia medica online**

La Storia medica online consente all'*Assicurato* di usufruire di una sezione dedicata in cui inserire le informazioni relative ai propri dati anagrafici e sanitari:

- dati personali: data di nascita; gruppo sanguigno; colore pelle; peso; altezza; stato civile
- allergie
- segni particolari: es. segnalare eventuali cicatrici, tatuaggi o nei
- abitudini: es. abitudini alimentari
- nascita: es. nato a termine o prematuro, peso
- anamnesi famigliare: patologie famigliari
- anamnesi personale: malattie o traumi o interventi chirurgici, protesi
- malattie professionali
- contatti di emergenza: medico di riferimento oppure altri contatti

Inoltre, all'interno di questa sezione, l'*Assicurato* può consultare le misurazioni registrate in DOC 24 relative ai propri parametri vitali, in presenza di una connessione a banda sufficiente, archiviare i dati relativi alla propria salute, tradurli automaticamente nelle lingue più conosciute e allegare immagini diagnostiche di precedenti esami specialistici, quali radiografie, TAC ed elettrocardiogrammi.

e) Costo della prestazione

La società che eroga il servizio DOC 24 tiene a proprio carico tutte le spese, escluse quelle di connessione web o telefonica, relative all'organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili in DOC 24.

f) Esonero di responsabilità

L'*Assicurato* dichiara fin d'ora di esonerare ICC da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento, totale e/o parziale, dell'App e/o del sito DOC 24 a causa di mancata e/o parziale copertura del servizio Internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

L'*Assicurato* dichiara, altresì, di esonerare ICC da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio, comunque inteso, degli strumenti di connessione Internet e della connessione stessa, dichiarandosi espressamente a conoscenza anche delle vigenti norme penali a tal proposito previste dal Legislatore.

L'*Assicurato* prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di misurazione e che, in ogni caso, il servizio non può in alcun modo sostituirsi all'esame obiettivo del medico curante.

La responsabilità di ICC sussiste unicamente nei casi di dolo o colpa grave imputabile direttamente a ICC stessa, in relazione al servizio prestato. L'*Assicurato* prende atto che ICC non ha alcuna responsabilità nei suoi confronti, ovvero nei confronti delle persone da lui autorizzate alla consultazione, per gli eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti per ritardi, interruzioni o sospensioni del servizio e, in generale, per la mancata esecuzione da parte di ICC di qualunque obbligo da essa assunto, in dipendenza di circostanze da questa indipendenti e, comunque, al di fuori del proprio ragionevole controllo. L'*Assicurato* riconosce e accetta che non sussiste alcuna responsabilità di ICC nei suoi confronti per inadempimenti, ritardi o non tempestività del servizio dovuti a forza maggiore, caso fortuito o eventi comunque al di fuori del proprio controllo. ICC non è, altresì, responsabile nei confronti dell'*Assicurato*, ovvero di terzi, per eventuali disservizi e/o danni di qualsiasi genere e titolo al di fuori della propria sfera di competenza e, in particolare, derivanti dal mancato rispetto ovvero dalla mancata conoscenza, da parte dell'*Assicurato*, delle specifiche tecnico-procedurali del servizio.

Inoltre, ICC non è responsabile nei confronti dell'*Assicurato* e/o di terzi per ogni e qualsiasi prestazione a carattere medico fornita attraverso il servizio DOC 24, per la quale sono direttamente responsabili i professionisti medici che abbiano fornito tale prestazione.

g) Prolungamento del servizio

Qualora l'*Assicurato* intenda prolungare la fruizione del servizio DOC 24 successivamente alla scadenza del periodo di durata della *Polizza*, può contattare la *Centrale Operativa* al numero +39 039 6554 6032.

L'*Assicurato* deve comunicare il periodo di prolungamento di proprio interesse e corrispondere il relativo pagamento, secondo i pacchetti in vendita sul sito e-commerce www.doc24.it.

h) Usi vietati del servizio

I seguenti usi dell'App e del sito sono espressamente vietati e l'*Assicurato* si impegna a non effettuare, né a consentire ad altri di effettuare, alcuna delle seguenti attività:

- utilizzare i servizi DOC 24 in violazione delle presenti condizioni di servizio;
- utilizzare i servizi DOC 24 in caso di urgenza; l'App e il sito DOC 24 costituiscono un'alternativa ai canali tradizionali per ottenere assistenza a distanza in caso di necessità ordinarie, ma non possono mai essere utilizzati in casi straordinari di urgenza medica. In questi casi occorre contattare il 112 e/o recarsi in pronto soccorso e/o dal proprio medico di medicina generale o specialista di fiducia;
- utilizzare i servizi DOC 24 per richiedere prescrizioni di farmaci e/o terapie o diagnosi mediche;

- caricare e/o trasmettere dati o contenuti che non abbia il diritto di trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario, per esempio informazioni riservate, informazioni confidenziali apprese in forza di un rapporto di lavoro o protette da un patto di riservatezza;
- interrompere il normale svolgimento dei servizi sull'App o sul sito o, comunque, porre in essere qualsiasi iniziativa che possa incidere negativamente sulla capacità degli altri utenti di operare sull'App o sulla piattaforma web e di beneficiare dei servizi.

ICC si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso al servizio agli utenti che dovessero contravvenire a quanto previsto dai precedenti punti, riservandosi inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente l'account dell'*Assicurato* e/o bloccare ogni suo eventuale accesso futuro alla piattaforma.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.2 Rischi esclusi dalla copertura Assistenza in viaggio

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Assistenza in viaggio non comprende ogni *indennizzo*, spesa, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente o indirettamente da:

a) inosservanza da parte dell'*Assicurato* delle indicazioni fornite dalla *Centrale Operativa*;
b) richiesta di dimissioni da parte dell'*Assicurato* dalla struttura presso la quale è ricoverato contro il parere dei sanitari della struttura stessa;
c) rifiuto del trasporto/rientro sanitario;
d) pratica di sport aerei e dell'aria in genere nonché di sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
e) *infortuni* conseguenti allo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), escursioni in mongolfiera, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia;
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
g) acquisto o riparazione di occhiali, lenti a contatto;
h) parto naturale o con taglio cesareo;
i) stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26esima settimana di gestazione e dal puerperio;
j) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
k) tentato suicidio o suicidio nonché autolesionismo o esposizione volontaria a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
l) gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove o allenamenti;
m) tutte le attività professionali che comportino l'uso di mine, armi, sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi, cave o attività estrattive di terra o di mare;
n) fallimento del vettore, dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore del viaggio;
o) errori o omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) qualora siano erogate prestazioni alberghiere, tutte le spese diverse da pernottamento o prima colazione.
r) utilizzo di un motoveicolo a due ruote se:
- non sono rispettate le regole di circolazione;
- non viene utilizzato il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti;
- l'*Assicurato* non è in possesso dell'autorizzazione alla guida per il Paese in cui viene utilizzato il mezzo.

Art. 1.3 Limiti delle prestazioni

La copertura opera **con l'applicazione dei seguenti limiti**.

PRESTAZIONE	LIMITE PER ASSICURATO, SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE		
	Italia	Europa/Mediterraneo – Mondo (esclusi USA e Canada)	USA e Canada
DOC24: Contatto con medico generico	Illimitata		
DOC24: Contatto con medico specialista	1 volte (questo limite opera anche qualora la prestazione sia richiesta dopo la scadenza dell'assicurazione nell'ambito dei servizi prestati da DOC24)		
Reperimento ed invio medicinali urgenti all'estero	Non operante	Il costo dei medicinali è a carico dell'Assicurato	

Segnalazione medico specialista all'estero	Non operante	Per il rimborso della prestazione medica si applicano i limiti di indennizzo della Copertura spese mediche in viaggio	
Trasporto sanitario dell'Assicurato: - **con intervento della Centrale Operativa** - **senza intervento della Centrale Operativa***	Si applicano i limiti di indennizzo della Copertura spese mediche in viaggio		
	€ 1.500	€ 10.000	€ 10.000
Rientro sanitario dell'Assicurato	Mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dalla Centrale Operativa		
Rientro dei familiari o di un solo compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario o decesso dell'Assicurato	A mezzo aereo o treno in classe economica		
Rientro convalescente dell'Assicurato: • **prenotazione biglietto aereo o ferroviario** • **pernottamento**	Costi effettivi	Costi effettivi	Costi effettivi
Spese di prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e dei suoi familiari o di un solo compagno di viaggio	Mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dalla Centrale Operativa, nei limiti del costo di rientro alla residenza		
Assistenza ai minori: • **biglietto A/R dell'accompagnatore** • **pernottamento dell'accompagnatore** • **eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori**	Costi effettivi; biglietti aerei o ferroviari in classe economica		
Rientro anticipato dell'Assicurato: - **prenotazione biglietto aereo o ferroviario**	Costi effettivi	Costi effettivi	Costi effettivi
Viaggio di un familiare per raggiungere l'Assicurato: - **prenotazione biglietto aereo o ferroviario**	Costi effettivi	Costi effettivi	Costi effettivi
- **spese di pernottamento**	€ 100 al giorno con il massimo di 10 giorni		
Prolungamento del soggiorno: - **spese di pernottamento**	€ 100 al giorno con il massimo di 10 giorni		
Rimpatrio della salma	Non operante	Fino al luogo di sepoltura in Italia	
Messa a disposizione dell'interprete	Non operante	€ 1.000	€ 1.000
Anticipo denaro spese di prima necessità	Non operante	€ 5.500	€ 8.000
Anticipo cauzione penale	Non operante	€ 25.000	€ 25.000
Assistenza al veicolo: Soccorso stradale e traino	fino a € 200 per evento	fino a € 200 per evento	fino a € 200 per evento
Assistenza al veicolo: Pernottamento occupanti veicolo	€ 120 per notte – max 1 notte	€ 120 per notte – max 1 notte	€ 120 per notte – max 1 notte
Assistenza al veicolo: Invio pezzi di ricambio	Costi organizzazione inclusi – pezzi di ricambio a carico dell'Assicurato	Costi organizzazione inclusi – pezzi di ricambio a carico dell'Assicurato	Costi organizzazione inclusi – pezzi di ricambio a carico dell'Assicurato
Invio medico in Italia per casi di urgenza	Costi effettivi	Non operante	

Spese funerarie	Fino a € 5.000; esclusi i costi di esequie e cerimonia funebre
Trasmissione messaggi urgenti	Illimitata; costi di trasmissione a carico di REVO
Spese di ricerca e salvataggio	Fino a € 3.000

***solo se l'*Assicurato* ha provveduto senza coinvolgere la *Centrale Operativa* per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili.**

Come è prestata la copertura

Art. 1.4 Estensione territoriale

Oltre a quanto disciplinato dall'art. "Estensione territoriale" delle Norme valide per tutte le coperture, sono operanti le seguenti integrazioni.

Le prestazioni:

a) **reperimento ed invio medicinali urgenti**
b) **segnalazione medico specialista all'estero**
c) **messa a disposizione dell'interprete**
d) **anticipo denaro spese di prima necessità**
e) **segnalazione di un legale e spese di difesa**
f) **anticipo cauzione penale**

non sono operanti per viaggi effettuati in *Italia*.

Copertura Spese Mediche in viaggio

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Oggetto della garanzia

In caso di *Malattia* o *Infortunio REVO* sostiene le seguenti spese, **con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura.**

A. Spese mediche con pagamento diretto

Solo se preventivamente contattata la *Centrale Operativa*, *REVO* paga direttamente le spese mediche e ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti non differibili.

B. Spese mediche a rimborso

Senza contatto con la *Centrale Operativa*, *REVO* rimborsa esclusivamente le seguenti spese:

- spese farmaceutiche;
- spese per esami diagnostici e visite mediche, **purché sostenute a seguito di prescrizione medica;**
- spese per cure ambulatoriali o di primo ricovero, compreso il *Day Hospital*;
- spese per cure odontoiatriche urgenti;
- spese mediche di bordo;
- spese mediche prima del viaggio;
- spese mediche al rientro;
- spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad *Infortunio* o *Malattia* occorsi in *Viaggio* e che abbiano determinato un *Ricovero ospedaliero*. **Sono coperte esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del *Ricovero ospedaliero* stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.**

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano **con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura**.

Art. 2.2 Spese ospedaliere e chirurgiche da epidemie e pandemie

Solo se preventivamente contattata la *Centrale Operativa*, *REVO* paga direttamente le spese mediche e ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti non differibili conseguenti a *Epidemie* e *Pandemie*.

Art. 2.3 Spese ospedaliere e chirurgiche da eventi catastrofali

A parziale deroga della lettera j) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", solo se preventivamente contattata la *Centrale Operativa*, *REVO* paga direttamente le spese mediche e ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti non differibili conseguenti a trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura.

Art. 2.4 Spese ospedaliere e chirurgiche per riacutizzazione di malattie preesistenti o croniche

Solo se preventivamente contattata la *Centrale Operativa*, *REVO* paga direttamente le spese mediche e ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti non differibili conseguenti a riacutizzazione di *Malattie preesistenti* o croniche. **La presente copertura è operante solo se espressamente richiamata in *Polizza*.**

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.5 Rischi esclusi dalla copertura Spese mediche in viaggio

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, le ulteriori esclusioni di copertura previste e applicabili in relazione alla copertura Assistenza in viaggio sono valide ed interamente operanti per la copertura Spese mediche in viaggio.

Art. 2.6 Limiti di indennizzo

La copertura opera **con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo***.

In base all'età dell'*Assicurato*, il *Massimale* si considera ridotto ad una percentuale pari a quanto indicato di seguito:

- **Da 75 a 79 anni: 70%**
- **Oltre i 79 anni: 40%**

Limiti giorni di degenza: La garanzia opera entro il limite massimo di 50 giorni di *Degenza* se il *Ricovero ospedaliero* avviene nell'*Area geografica* Italia/Europa e di 100 giorni di *Degenza* se il *Ricovero ospedaliero* avviene nell'*Area geografica* Mondo o USA/Canada.

Spese mediche al rientro: Le spese mediche sostenute al rientro sono coperte entro il limite massimo di 60 giorni dalla data di rientro dal *Viaggio*.

Spese mediche prima del viaggio: La copertura opera esclusivamente se in *Polizza* è richiamata la garanzia Annullamento del *Viaggio*.
Sono coperte le spese mediche sostenute dall'*Assicurato* prima della partenza, nel periodo compreso tra la *Data di prenotazione del viaggio* indicata in *Polizza* e la data di partenza del *Viaggio*, a condizione che non sia stata attivata la garanzia Annullamento del *Viaggio*.

SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO	LIMITE DI INDENNIZZO PER ASSICURATO, SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE			
	Italia	Europa/ Mediterraneo	Mondo (esclusi USA e Canada)	USA e Canada
Spese ospedaliere e chirurgiche	Indicato in polizza	Indicato in polizza	Indicato in polizza	Indicato in polizza
Spese ospedaliere e chirurgiche da epidemie e pandemie	€ 5.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000
Spese ospedaliere e chirurgiche da eventi catastrofali	€ 5.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000
Spese mediche sostenute prima del viaggio	€750	€750	€750	€750
Spese mediche al rientro	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000
Franchigia e Scoperti	Spese mediche sostenute prima del viaggio e Spese mediche al rientro: Scoperto 25%; Franchigia: min. 100€			

SPESE MEDICHE A RIMBORSO	LIMITE DI INDENNIZZO PER ASSICURATO, SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE		
	Italia	Europa/Mediterraneo – Mondo (esclusi USA e Canada)	Mondo (inclusi USA e Canada)
Spese cure odontoiatriche urgenti e non procrastinabili al rientro presso la residenza dell'assicurato	€300	€400	€700
Spese di bordo	€300	€400	€700

Franchigia e Scoperti	Scoperto: 20% per spese a rimborso superiori a €1.000

Come è prestata la copertura

Art. 2.7 Validità temporale

Relativamente alle spese mediche con pagamento diretto, **la garanzia opera:**

a) **fino al momento in cui l'*Assicurato* viene dimesso oppure è considerato, secondo il giudizio dei medici della *Centrale Operativa*, in condizione di essere rimpatriato; e in ogni caso**
b) **per un massimo di 100 giorni di *Degenza*.**

Copertura aggiuntiva: Bagaglio

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto della garanzia

Relativamente al *Bagaglio* personale dell'*Assicurato*, *REVO* presta le seguenti garanzie **con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura.**

A. Furto/mancata riconsegna del bagaglio

REVO indennizza i danni materiali e diretti per:

- *Furto*, *Rapina*, *Scippo*, *Incendio*
- mancata riconsegna da parte del *Vettore*

del *Bagaglio* personale dell'*Assicurato*.

B. Anticipo spese di prima necessità

In caso di ritardata consegna del *Bagaglio* **superiore a 12 ore** da parte del *Vettore* aereo rispetto all'orario di arrivo previsto ad una delle destinazioni, *REVO* rimborsa le spese per acquistare gli articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Rischi esclusi dalla copertura Bagaglio

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Bagaglio non copre i *Sinistri*:

a) **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
b) **derivanti o imputabili a rotture o danneggiamenti;**
c) **verificatisi durante il soggiorno in campeggio;**
d) **di cui non sia stata prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'*Evento*, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti o distrutti;**
e) **a seguito di:**
   - e.1) ***Bagaglio* riposto nell'apposito bagagliaio del *Veicolo* debitamente chiuso a chiave;**
   - e.2) ***Veicolo* non parcheggiato tra le ore 20.00 e le ore 07.00 in una pubblica autorimessa custodita a pagamento;**
   - e.3) ***Furto* avvenuto senza scasso del bagagliaio;**
   - e.4) ***Bagaglio* posto nel bagagliaio di un motoveicolo, anche se chiuso a chiave;**
f) **conseguenti all'affidamento di materiale foto-cine-ottico a terzi (ad es. albergatori, vettore).**

La copertura non comprende inoltre:

g) **gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).**

h) **qualsiasi *Perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o *Evento* che la abbia determinata.**

i) **qualsiasi perdita, *Danno*, responsabilità, *Richiesta di risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *Dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *Dato*.**

Art. 3.3 Limiti di indennizzo

La copertura opera **con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo*.**

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO PER ASSICURATO, SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE		
	Italia	**Europa/Mediterraneo – Mondo (esclusi USA e Canada)**	**Mondo (inclusi USA e Canada)**
Bagaglio	Indicato in polizza	Indicato in polizza	

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO PER ASSICURATO, SINISTRO E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio	Con i seguenti limiti: • € 300 per singolo oggetto* • € 300 per attrezzatura per l'infanzia Oggetti di valore: • Italia: € 300 per singolo oggetto, esclusi smartphone e smartwatch, entro il limite complessivo di € 500; • Europa/Mondo/USA e Canada: € 300 per singolo oggetto, esclusi smartphone e smartwatch, entro il limite complessivo del 50% del massimale. € 5.000 per Polizza
Acquisti di prima necessità	€ 350, con il limite di: € 100 per noleggio attrezzatura per l'infanzia

***Si precisa inoltre che tutto il materiale fotocineottico è considerato un unico oggetto.**

Come è prestata l'assicurazione

Art. 3.4 Validità temporale

La garanzia Furto/Mancata riconsegna del *Bagaglio* decorre dalla data di inizio del *Viaggio* ed è operativa fino al termine del *Viaggio* stesso, **ma non oltre la scadenza della *Polizza*.**

La garanzia Anticipo spese di prima necessità decorre dal momento del check-in sul primo imbarco aereo e termina al momento dell'arrivo all'ultima tappa del *Viaggio*.

Copertura aggiuntiva: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Oggetto della garanzia

REVO si fa carico di quanto l'*Assicurato* deve pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a *Terzi* per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione, deterioramento, *Danneggiamento* di oggetti materiali e lesione ad animali;

Tali eventi sono coperti se sono conseguenza di un fatto accidentale della vita privata, **con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.**

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.2 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati *Terzi*: il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia".

Art. 4.3 Rischi esclusi dalla copertura RCT

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura RCT non comprende i danni:

a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o, in ogni caso, remunerate con una qualsiasi forma di utilità, sia essa pecuniaria o meno;

b) ad oggetti materiali e animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

c) derivanti da *Furto*, *Rapina*, *Scippo* o appropriazione indebita;

d) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;

e) ad oggetti materiali ed animali altrui derivanti da incendio di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;

f) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

g) da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate;

h) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e di obblighi fiscali o tributari;

i) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

j) da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

k) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici o animali da sella;

l) derivante dalla detenzione di animali domestici in luoghi o modalità non conformi alle prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti;

m) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, compreso la fabbricazione, il trasporto, il montaggio/smontaggio, l'utilizzo, il recupero e la dismissione di armi, trappole, richiami e qualsivoglia strumento utilizzato per l'esercizio della predetta attività;

n) dalla proprietà o detenzione o possesso o utilizzo di qualsiasi tipo di drone;

o) dalla proprietà o detenzione o possesso o utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta a pedalata assistita, di monopattino e veicoli a motore in genere;

p) a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere;

q) ad oggetti materiali ed animali dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

La copertura RCT non comprende inoltre:

s) **gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari);**

t) **qualsiasi *Perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o *Evento* che la abbia determinata;** la presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un *Atto cyber* o da un *Incidente cyber* che comporti lesioni fisiche a *Terzi* o *Danno Materiale* a cose di *Terzi*;

u) **qualsiasi perdita, *Danno*, responsabilità, *Richiesta di risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *Dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *Dato*.**

Art. 4.4 Scoperto

L'*Indennizzo* è corrisposto con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 500 per ogni *Sinistro*.

Esempio di applicazione dello scoperto

Lo *Scoperto* è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Esempio

Danno = 800 euro

Scoperto =10% sul totale del danno

Valore *Scoperto*= 800*10/100= 80 euro

La garanzia opera con lo *Scoperto* minimo pari a 500 euro, cioè se il valore dello *Scoperto* è inferiore a 500, si utilizza il valore minimo in questo caso pari a 500 euro

Calcolo *Indennizzo* pagato all'*Assicurato* = 800 – 500 = 300 euro

Come è prestata la copertura

Art. 4.5 Massimale

***REVO* corrisponde un *Indennizzo* massimo di € 100.000 per *Assicurato*, *Sinistro* e *Periodo di assicurazione*.**

Art. 4.6 Assicurazioni obbligatorie

La presente copertura non sostituisce eventuali *assicurazioni* obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Copertura aggiuntiva: Ritardo del volo

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Oggetto della garanzia e parametri di determinazione del sinistro

REVO indennizza ciascun *Assicurato* con un importo fisso predeterminato di € 150, per danni causati da ritardo del volo per cui sono stati forniti i *Dati* di *Identificativo volo*, *Data partenza volo* e *Identificativo aeroporto destinazione*. **La garanzia copre al massimo due voli indicati dall'*Assicurato* per i quali abbia acquistato un biglietto aereo**.

Trattandosi di una *Garanzia parametrica*, il *Sinistro* si considera avvenuto quando il valore del *Parametro* registrato dall'*Oracolo* è maggiore o uguale a una determinata *Soglia*. Il *Parametro* è il numero di ore di ritardo del volo assicurato calcolate come differenza positiva tra *Orario effettivo di arrivo al gate* ed *Orario schedulato di arrivo al gate*. **La *Soglia* individuata è di 3 ore.**

Se il volo viene ripianificato dalla compagnia aerea, si considera come oggetto di copertura della garanzia la nuova pianificazione del volo, in particolare si considererà il nuovo *Orario schedulato di arrivo al gate* rispetto all'*Orario effettivo di arrivo al gate* per la valutazione del ritardo del volo.

Esempio di ripianificazione del volo

Nel caso in cui il volo che inizialmente era stato pianificato per il 10 agosto con *Orario schedulato di arrivo al gate* alle 11.00 venga posticipato all'11 agosto con *Orario schedulato di arrivo al gate* alle 9.00 ed *Orario effettivo di arrivo al gate* alle 10.00. Il volo oggetto della copertura assicurativa sarà quello dell'11 agosto. In particolare, per questo specifico caso, poiché il nuovo volo pianificato presenta un'ora di ritardo, l'*Assicurato* non avrà diritto all'*Indennizzo*.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 5.2 Rischi esclusi dalla copertura Ritardo del volo

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Ritardo del volo non copre nei seguenti casi:

- **danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal *Sinistro*, ad esempio il negato imbarco;**
- **qualsiasi evento di ritardo diverso dal *Parametro*;**

- **qualsiasi evento di ritardo registrato da una fonte diversa dall'*Oracolo*;**
- **ritardo aereo del volo di entità minore rispetto alla *Soglia* indicata;**
- **qualsiasi evento di ritardo che non sia stato riscontrabile dai dati dall'*Oracolo*.**

Art. 5.3 Limite di indennizzo

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo*.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Ritardo del volo – garanzia parametrica	€ 150 per volo € 300 per Assicurato

Copertura aggiuntiva: Infortuni

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione

REVO corrisponde gli *Indennizzi* previsti dai *Massimali* assicurati indicati in *Polizza* qualora l'*Assicurato* subisca, durante il *Viaggio*, un *Infortunio* che comporti, entro un anno dal suo verificarsi, la Morte o l'*Invalidità permanente*.

La garanzia opera anche per gli *Infortuni* subiti dall'*Assicurato*:

- in qualità di passeggero di voli di linea o charter (con esclusione degli aeromobili privati), dal momento dell'imbarco fino allo sbarco dall'aeromobile;
- a seguito di aggressioni o atti violenti a movente politico o sociale quali, a titolo esemplificativo, attentati, pirateria, sabotaggio o terrorismo, purché l'*Assicurato* non vi abbia partecipato attivamente o volontariamente e tali eventi non siano conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, insurrezione o tumulti popolari, e abbiano prodotto lesioni fisiche obiettivamente constatabili con conseguenze di Morte o *Invalidità permanente*.

Sono inoltre considerati *Infortuni*, purché dovuti a causa fortuita e involontaria:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione, assorbimento o inalazione di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le ernie addominali determinate da sforzo

A) **Garanzia Morte**

In caso di *Infortunio* indennizzabile che abbia come conseguenza la morte dell'*Assicurato*, *REVO* liquida la somma assicurata indicata in *Polizza* ai Beneficiari designati; in mancanza di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell'*Assicurato*, in parti uguali.
La prestazione è dovuta a condizione che il decesso intervenga entro un anno dalla data dell'*Infortunio*, anche se successivo alla scadenza della *Polizza*.
In caso di scomparsa dell'*Assicurato* a seguito di *Infortunio* indennizzabile, qualora l'Autorità Giudiziaria ne dichiari la morte presunta con registrazione nei registri dello stato civile, *REVO* liquida la somma assicurata per il caso di morte ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi legittimi e/o testamentari, in parti uguali.
Qualora, successivamente al pagamento dell'*Indennizzo*, venga accertata l'esistenza in vita dell'*Assicurato*, *REVO* ha diritto alla restituzione integrale di quanto corrisposto, nei confronti dei Beneficiari e dell'*Assicurato* medesimo.

B) **Garanzia Invalidità Permanente**

In caso di *Infortunio* indennizzabile, *REVO* liquida un importo pari al prodotto tra il *Massimale* assicurato per *Invalidità permanente* e la percentuale di invalidità accertata, determinata sulla base della tabella INAIL (D.P.R. 1124/1965 – settore industria), senza applicazione delle franchigie ivi previste. Resta ferma la *Franchigia* prevista dall'art. 6.2 del presente documento. L'*Indennizzo* è corrisposto in forma di capitale.

C) **Franchigia Invalidità Permanente**

REVO non corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* quando questa sia di grado inferiore o pari al 10% della totale (*Franchigia* indicata nella tabella Limite di Indennizzo di cui all'art. 6.2). Se l'*Invalidità permanente* supera il 10% della totale, verrà corrisposto l'*Indennizzo* per la parte eccedente.

D) **Grandi invalidità**

In caso di *Invalidità permanente* di grado accertato pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale, *REVO* corrisponderà l'*Indennizzo* pari al 100% della somma assicurata prevista per la garanzia Invalidità permanente.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 6.2 Limite di indennizzo

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Invalidità permanente da infortunio	Massimale indicato in polizza, per persona; €100.000 (qualora nel medesimo *Sinistro* siano coinvolti più *Assicurati* presso REVO) Franchigia 10% (pari a 0% per grado di Invalidità Permanente superiore al 60%); Sottolimite per eventi durante il trasporto aereo: 6.000€ per persona

A) Capitali assicurati e cumulo

I capitali assicurati per ciascun *Assicurato* sono quelli indicati in *Polizza*.
Le garanzie Morte e *Invalidità permanente* da *Infortunio* non sono cumulabili. Qualora, a seguito di un *Infortunio*, *REVO* abbia corrisposto un *Indennizzo* per *Invalidità permanente* e, successivamente, intervenga il decesso dell'*Assicurato* riconducibile alla medesima causa che ha originato la prima liquidazione, l'*Indennizzo* per il caso di Morte è dovuto esclusivamente per l'eventuale differenza tra la Somma assicurata prevista per il caso di Morte e quanto già liquidato a titolo di *Invalidità permanente*.

Art. 6.3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui all'Art. 11.2, sono sempre esclusi gli *Infortuni* derivanti da:

a) Attività lavorative manuali;
b) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'*Assicurato* non abbia le prescritte abilitazioni;
c) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei.

Non sono inoltre considerati *Infortuni*:

a) le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
b) gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Copertura aggiuntiva: Tutela Legale

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione

***REVO* rimborsa, entro i limiti e l'importo indicati in *Polizza*, le spese legali sostenute dall'*Assicurato* in sede giudiziale e stragiudiziale**, comprendenti:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giudizio nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione preventivamente autorizzata da *REVO*, ovvero le spese di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato* per fatti **non dolosi**, purché verificatisi **all'estero**.

La garanzia opera a condizione che le spese siano riferite a fatti verificatisi in relazione alla partecipazione dell'*Assicurato* al **viaggio e/o soggiorno**, ed in particolare nei seguenti casi:

- danni subiti dall'*Assicurato* in conseguenza di fatti o atti illeciti di *Terzi*;
- presentazione di denuncia-querela da parte dell'*Assicurato*, con successiva costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- controversie per danni cagionati a *Terzi* in conseguenza di fatti o atti dell'*Assicurato* o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- difesa penale dell'*Assicurato* per reati colposi o contravvenzionali.

Le spese relative a procedure di **esecuzione forzata** sono rimborsate da *REVO* **limitatamente ai primi due tentativi**.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 7.2 Limite di indennizzo

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Tutela Legale	Massimale per assicurato indicato in polizza; Franchigia non operante

Art. 7.3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui all'Art. 11.2, sono sempre esclusi dalla copertura Tutela Legale:

a) i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della *Società*, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, *Vettore* o di qualsiasi persona con la quale l'*Assicurato* abbia viaggiato o intenda viaggiare;
b) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ed ogni altro onere fiscale);
c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
d) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Inoltre, la garanzia non opera per fatti inerenti all'attività lavorativa dell'*Assicurato*.

Copertura aggiuntiva: Annullamento e Interruzione del Viaggio

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 8.1 Oggetto della garanzia

A. Annullamento del viaggio

REVO rimborsa la penale contrattualmente applicata da un operatore turistico, oppure da una compagnia aerea o di navigazione, per rinuncia al *Viaggio* o sua modifica per una circostanza:

- documentabile, involontaria ed imprevedibile al momento della prenotazione
- **non espressamente esclusa dagli artt. Rischi esclusi da tutte le coperture e Rischi esclusi dalla copertura Annullamento e Interruzione del viaggio.**

Gli annullamenti dovuti a *Malattie preesistenti* o croniche sono coperti solo se la relativa garanzia è espressamente richiamata in *Polizza*.

Sono comprese nel rimborso della penale:

- costi di gestione della pratica;
- fee di agenzia;
- visti;
- tasse aeroportuali non rimborsabili;
- adeguamenti carburante.

REVO rimborsa la penale addebitata:

- all'*Assicurato*;
- a tutti i suoi *Familiari*;
- ad un solo *Compagno di viaggio*

se sono tutti assicurati con la presente *Assicurazione*.

La garanzia opera con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura.

Esempio di causali di annullamento

Malattia o *Infortunio* dell'*Assicurato* o di un suo *Familiare*; nomina dell'*Assicurato* come giurato o testimone; impedimenti di natura professionale

B. Interruzione del viaggio

REVO rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito nei seguenti casi:

- rientro sanitario dell'*Assicurato*;
- rientro anticipato a causa del decesso o del *Ricovero ospedaliero* di un *Familiare*;
- rientro dei *Familiari* e di un solo *Compagno di viaggio* a seguito di rientro sanitario o decesso dell'*Assicurato*
- *Quarantena* dell'*Assicurato* disposta per ordine del Governo, Autorità pubblica o OMS in base al sospetto che l'*Assicurato* è stato esposto a una *Malattia* contagiosa (inclusa un'*Epidemia* o una *Pandemia* come, ad esempio, il Covid-19)
- decesso dell'*Assicurato* durante il soggiorno.

Il rimborso:

a) **avviene se il rientro è autorizzato ed organizzato dalla *Centrale Operativa* ai sensi della copertura Assistenza in viaggio;**
b) in caso di decesso dell'*Assicurato*, è effettuato agli eredi legittimi o testamentari ed **è subordinato all'attivazione della prestazione "rientro della salma" ai sensi della copertura Assistenza in viaggio;**
c) **è corrisposto con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura**.

È esclusa la *Quarantena* che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del *Viaggio* o nelle tappe intermedie.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia **operano con l'applicazione dei limiti indicati all'art. "Limiti di indennizzo" della presente copertura**.

Art. 8.2 Spese di riprotezione viaggio

REVO rimborsa i costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di *Viaggio* (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili, per ritardato arrivo dell'*Assicurato* sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia colpito l'*Assicurato* stesso, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'*Assicurato*.

REVO rimborsa i suddetti costi:

- all'*Assicurato*;
- a tutti i suoi *Familiari*;
- ad un solo *Compagno di viaggio*

se sono tutti assicurati con la presente *Assicurazione*.

Art. 8.3 Annullamento del viaggio per atti di terrorismo

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", *REVO* rimborsa la penale contrattualmente applicata da un operatore turistico, oppure da una compagnia aerea o di navigazione, per rinuncia al *Viaggio* o sua modifica determinata da un *Atto di terrorismo* avvenuto successivamente alla prenotazione del *Viaggio*.

La garanzia opera se l'*Atto di terrorismo*:

a) è avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza;
b) è avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di *Viaggio* o da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie;
c) ha provocato danni a persone, oggetti materiali e animali;
d) è dichiarato come tale dall'Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 8.4 Rischi esclusi dalla copertura Annullamento e Interruzione del viaggio

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Annullamento e Interruzione del viaggio non copre i *Sinistri*:

a) conseguenti a forme depressive;
b) derivanti da fallimento del vettore o dell'agenzia di viaggio;
c) relativi a *Viaggi* il cui costo è pagato parzialmente con buono welfare e parzialmente in denaro;
d) relativi a *Malattie preesistenti* o croniche, salvo che la relativa copertura sia espressamente richiamata in *Polizza*.

Art. 8.5 Limite di indennizzo e scoperto

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo* e *Scoperto*.

GARANZIA	SCOPERTO PER CIASCUN SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO
Annullamento del viaggio all risk	Scoperto 20%, min. € 70 / Assicurato, se denuncia entro 72h dall'evento; Scoperto 25%, min. € 200 / Assicurato, se denuncia oltre 72h ed entro il 15° giorno	€ 10.000 per Assicurato € 50.000 per polizza
Annullamento del viaggio per atti di terrorismo		
Annullamento del viaggio per decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato, dei familiari o del contitolare dell'azienda/studio associato.	Nessuno scoperto	
Spese di riprotezione del viaggio	Nessuno scoperto	€ 500 per Assicurato €1.500 per evento
Interruzione del viaggio	Nessuno scoperto	€ 1.000 per Assicurato € 4.000 ad evento

Come è prestata la copertura

Art. 8.6 Validità temporale

La garanzia Annullamento del viaggio decorre dalle ore 24.00 della *data di prenotazione del viaggio* e cessa di operare al momento della partenza.

Copertura aggiuntiva: Ritardo Partenza

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 9.1 Oggetto della garanzia Ritardo partenza

REVO indennizza l'*Assicurato* in caso di ritardo imputabile alla Compagnia di trasporto relativo al *Vettore* prenotato per la prima tratta del *Viaggio*, effettuato con mezzo aereo, navale o ferroviario. Il *Sinistro* si considera avvenuto quando il valore del *Parametro* registrato, costituito dal numero di ore di ritardo del *Vettore* assicurato, comunicato dalla Compagnia di trasporto, risulti pari o superiore alla *Soglia* prevista.

Il *Parametro* è calcolato come differenza positiva tra l'orario di partenza effettivo e l'orario di partenza originariamente programmato, con riferimento esclusivo alle comunicazioni del *Vettore* intervenute nel periodo compreso tra l'orario di imbarco previsto e l'orario di partenza inizialmente schedulato; restano escluse variazioni comunicate anteriormente a tale intervallo temporale.

La *Soglia* individuata è pari ad almeno 10 ore qualora l'*Assicurato* riesca comunque a partire, ovvero ad almeno 24 ore qualora l'*Assicurato* si trovi nella necessità di annullare il *Viaggio* a causa del ritardo.

In caso di *Sinistro*, entro i limiti e i *Massimali* indicati in *Polizza*, *REVO* corrisponde un *Indennizzo* fisso di € 200 in caso di partenza dell'*Assicurato* nonostante un ritardo pari o superiore a 10 ore, ovvero un *Indennizzo* pari al 50% del valore complessivo del *Viaggio*, entro il limite massimo di € 5.000, in caso di annullamento del *Viaggio* conseguente a un ritardo pari o superiore a 24 ore.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 9.2 Rischi esclusi dalla copertura Ritardo Partenza

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Ritardo Partenza non copre nei seguenti casi:

a) **per voli interni, che non facciano parte del *Viaggio* di andata;**

b) per mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei "minimum connecting time";

c) per i viaggi in aereo, quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato, o in caso di riprotezione su altro operativo aereo e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, venga posticipata;

d) per eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e dei passeggeri;

e) per biglietti di *Viaggio* non emessi dall'Agenzia viaggi o dal Tour Operator presso il quale l'*Assicurato* ha acquistato il pacchetto turistico o il servizio turistico;

f) nel caso in cui la variazione dell'orario di partenza sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa;

g) per fatti conosciuti/avvenuti oppure a scioperi conosciuti/programmati, prima del giorno della partenza.

h) danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dal *Sinistro*, ad esempio il negato imbarco;

i) qualsiasi evento diverso da quanto indicato nel testo della copertura;

j) ritardo aereo del volo o del *Vettore*, di entità minore rispetto alla *Soglia* indicata;

Art. 9.3 Limite di indennizzo

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo*.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Ritardo Partenza	Massimale per Assicurato: • Ritardo > 10h e in caso di partenza dell'Assicurato: **€ 200** • Ritardo > 24h e conseguente annullamento del Viaggio: 50% del valore del Viaggio, fino a un massimo di € 5.000

Copertura aggiuntiva: Rischio Volo e Rischio Zero

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Cosa è assicurato

Art. 10.1 Oggetto della garanzia Rischio Volo

REVO rimborsa l'*Assicurato*, entro i *Massimali* indicati in *Polizza*, per i costi sostenuti a seguito della *Cancellazione del volo* regolarmente previsto e prenotato, quando tale *Evento* comporta:

- l'annullamento del *Viaggio*;

- la modifica o riprogrammazione del *Viaggio*.

In particolare, *REVO* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* a seguito della *Cancellazione del volo* relative a:

- penali dei servizi accessori contrattualmente applicate per l'annullamento o la modifica del *Viaggio*;
- i maggiori costi sostenuti per l'organizzazione di servizi alternativi da quelli previsti dal contratto di viaggio o per la riprotezione del *Viaggio*, nei limiti di costi ragionevoli e proporzionati rispetto ai servizi originariamente prenotati.

I rimborsi, in caso di *Sinistro*, sono corrisposti al netto delle eventuali somme già recuperate dall'*Assicurato* o dall'agente di viaggio nei confronti del vettore aereo a seguito di modifica o annullamento del *Viaggio*, in base alla normativa applicabile.

Art. 10.2 Oggetto della garanzia Rischio Zero

REVO rimborsa l'*Assicurato* qualora, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, il *Viaggio* subisca una modifica rispetto a quanto originariamente programmato.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali *Eventi*:

- eventi atmosferici di carattere catastrofale (quali cicloni, inondazioni, terremoti e simili);
- condizioni atmosferiche avverse.

La garanzia opera, entro i *Massimali* indicati in *Polizza*, per il rimborso alternativo di una delle seguenti prestazioni:

1. il costo della parte di viaggio non usufruita, determinato dividendo la quota individuale di partecipazione per il numero complessivo delle notti di durata del viaggio e moltiplicando il risultato per il numero delle giornate di viaggio perse;
2. il costo ragionevolmente sostenuto dagli *Assicurati* per l'organizzazione di servizi turistici alternativi rispetto a quelli previsti dal contratto e/o di servizi di riprotezione.

Cosa non è assicurato e quali sono le limitazioni di copertura

Art. 10.3 Rischi esclusi dalla copertura Rischio Volo

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Rischio Volo non opera per i *Sinistri*:

a) **per i quali il vettore aereo non ha rilasciato la dichiarazione attestante la cancellazione del volo;**
b) **dovuti a eventi conosciuti, prevedibili e/o di dominio pubblico al momento della prenotazione del *Viaggio* e/o dell'emissione della *Polizza* se non contestuale alla prenotazione;**
c) **dovuti a comportamenti posti in essere dall'*Assicurato* in modo contrario alle regole che disciplinano la sicurezza del mezzo di trasporto.**
d) relativi a biglietti di viaggio non emessi dall'Agenzia viaggi o dal Tour Operator presso cui è stato acquistato il pacchetto o il servizio turistico;
e) per danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse dalla cancellazione del volo assicurato, quali, a titolo esemplificativo, il negato imbarco;

Art. 10.4 Limite di indennizzo della copertura Rischio Volo

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo*.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Rischio Volo	Massimali per Assicurato e per anno assicurativo: • Italia: € 300 • Europa: € 500 • Mondo esclusi e Mondo inclusi Usa: €1.000

Art. 10.5 Rischi esclusi dalla copertura Rischio Zero

Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, la copertura Rischio Zero non copre nei seguenti casi:
a) per eventi non riconducibili a cause fortuite o di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici;
b) per eventi connessi a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del *Viaggio* assicurato e/o al *Contraente*, nonché in caso di dolo o colpa grave con previsione dell'evento;
c) per eventi di natura socio-politica (quali scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di Stato e simili);
d) per modifiche del *Viaggio* non direttamente determinate dagli eventi garantiti o non adeguatamente documentate;

e) qualora l'evento che ha determinato la modifica del *Viaggio* fosse già noto, prevedibile o comunque annunciato alla data di prenotazione del *Viaggio* o di adesione alla copertura;
f) per fatti, eventi o scioperi conosciuti o programmati prima della data di prenotazione del *Viaggio*;

g) per danni, patrimoniali e non, derivanti da cause diverse da quelle espressamente previste nella presente garanzia;
h) per costi non documentati o non strettamente correlati alla modifica del *Viaggio* assicurato;

i) per qualsiasi evento diverso da quanto espressamente previsto nella presente garanzia.

Art. 10.6 Limite di indennizzo della copertura Rischio Zero

La copertura opera con l'applicazione dei seguenti limiti di *Indennizzo*.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Rischio Zero	Massimale per Assicurato e per Evento: € 1.000

Norme comuni

Norme valide per tutte le coperture

Art. 11.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *Sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *Assicurazione*, se tali attività la espongono a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 11.2 Rischi esclusi da tutte le coperture

L'*Assicurazione* non copre i *Sinistri*:

a) causati con dolo, colpa grave dell'*Assicurato*;
b) derivanti dal coinvolgimento dell'*Assicurato* in atti illeciti o criminosi oppure appartenenza a database di terroristi o di sospettati tali;

c) derivanti da attività temerarie;
d) relativi a viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciale;
e) relativi a viaggi intrapresi:
e.1) territori per i quali, alla data di partenza, il portale "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri riporti divieti o limitazioni, anche temporanei;
e.2) allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici/chirurgici, cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche, cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti, cure dentarie;
e.3) contro il parere del medico o con lo scopo di andare a curare una patologia che si era manifestata prima della partenza;
e.4) per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapici;
e.5) per interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicazioni;
e.6) per espianti o trapianti di organi;
e.7) da soggetti con prognosi terminale;
e.8) da soggetti in stato di gravidanza con data presunta del parto nelle 12 settimane precedenti la fine del viaggio (o 16 in caso di gravidanza multipla);
f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
g) derivanti dal prolungamento volontario del viaggio da parte dell'*Assicurato* per scelte personali;
h) spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto;

i) derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile);

j) conseguenti a terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali;
k) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
l) conseguenti, direttamente o indirettamente:
l.1) da silice, amianto e relative fibre o polveri;

I.2) dall'esposizione al "fumo passivo";
I.3) dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
I.4) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivatigli dalla legge;
o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 11.3 Limiti di età

Non sono assicurabili le persone di età superiore a 89 anni al momento della stipula dell'*Assicurazione*.

Art. 11.4 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili:

- **le persone non residenti o domiciliate nella Repubblica Italiana. Nel caso di soggetto straniero domiciliato in Italia, si precisa che l'*Assicurazione* si intende riferita e limitata al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza;**
- **le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., epilessia nonché dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.**

Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra elencate insorgano nel corso del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*.
REVO rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

Art. 11.5 Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per i *Sinistri* avvenuti nell'*Area Geografica* indicata in *Polizza*.

Alla luce degli eventi in corso nel mondo e considerando che normalmente le coperture assicurative sono escluse nei Paesi impattati direttamente o indirettamente dalla guerra, prima della sottoscrizione dell'*Assicurazione* invitiamo a controllare le condizioni di assicurazione e verificare, accedendo al sito del Ministero Affari Esteri https://www.viaggiaresicuri.it, che la destinazione non rientri tra questi Paesi, esclusi da ogni copertura.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 11.6 Decorrenza dell'assicurazione

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 00:00 dal giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* è pagato, e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza* (o al rientro dell'*Assicurato* alla propria residenza, se precedente alla data di scadenza indicata in *Polizza*). Entro tali limiti di date deve svolgersi il *Viaggio*. La garanzia "Annullamento Viaggio e Riprotezione Viaggio":

1. decorre dalle ore 24.00 della data di effetto indicata in *Polizza*, oppure alla data del pagamento del *Premio*, se successiva, purché la Polizza sia stata emessa lo stesso giorno della prenotazione oppure, se emessa in data non contestuale alla prenotazione, almeno 30 giorni prima della partenza;
2. cessa il giorno di partenza del *Viaggio* al momento in cui l'*Assicurato* inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato.

Art. 11.7 Durata dell'assicurazione

L'*Assicurazione* ha durata pari a quella del *Viaggio*, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta.

La durata non può essere superiore a 364 giorni. Decorso il termine della durata del *Viaggio*, e fermo in ogni caso il limite massimo di 364 giorni complessivi, l'*Assicurazione* cessa automaticamente di avere effetto e REVO non presta alcuna copertura. Non sono ammesse proroghe né differimenti della copertura.

Art. 11.7.1 Limiti in funzione dell'età dell'Assicurato

Per i viaggi a scopo turistico e di business, la durata massima del viaggio – e, conseguentemente, della copertura assicurativa – è stabilita in funzione dell'età dell'*Assicurato* come segue:

– 30 giorni per *Assicurati* di età compresa tra 75 e 80 anni;

– 16 giorni per *Assicurati* di età compresa tra 81 e 85 anni;

– 12 giorni per *Assicurati* di età pari o superiore a 86 anni.

Art. 11.8 Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato all'*Intermediario* al quale è assegnata la *Polizza*, direttamente o per il tramite dell'agenzia di viaggio.

Il *Premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il pagamento del *Premio* avviene all'atto della stipula dell'*Assicurazione*.

Art. 11.9 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* o dall'*Assicurato* al momento della stipula dell'*Assicurazione*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti non avrebbe assicurato o avrebbe assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 11.10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, REVO è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 11.11 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da REVO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché legittimare il recesso di REVO dall'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Esempio di aggravamento di rischio

L'*Assicurato* dichiara che la destinazione del *Viaggio* è in Europa. Prima della partenza l'*Assicurato* modifica la destinazione del *Viaggio* verso una meta in Africa senza comunicarlo a REVO.

È necessario che REVO sia informata di questo mutamento, affinché possa definire correttamente le condizioni di garanzia e *Premio*.

Art. 11.12 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 11.13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta alla Centrale Operativa di ICC, all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *Polizza* o a REVO**.

Art. 11.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 11.15 Foro competente

Se l'*Assicurato* è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *Assicurazione* sono sottoposte alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.

Se l'*Assicurato* non è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), per le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *Assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice:

- il foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- il foro del luogo dove ha la sede legale l'*Intermediario* cui è affidata la gestione della presente *Assicurazione*;
- il foro di Milano.

Art. 11.16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *Assicurazione*, l'*Assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Assistenza in viaggio

Art. 12.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve avvisare immediatamente la Centrale Operativa:

chiamando il numero 800819550 dall'Italia e +39 039.65546628 dall'estero oppure accedendo all'App Doc24

disponibile 24h/24, 365 giorni l'anno in italiano e in inglese

e identificarsi all'operatore, fornendo i seguenti dati:

- **Nome e cognome;**
- **Numero di *Polizza*;**
- **Tipo di assistenza necessaria;**
- **ogni altra informazione richiesta dalla *Centrale Operativa*.**

In assenza di tali informazioni, REVO non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata, incompleta o tardiva erogazione dei propri servizi.

Norme relative alla copertura Spese mediche in viaggio

Art. 12.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro con contatto diretto con la Centrale Operativa

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve avvisare la Centrale Operativa:

chiamando immediatamente il numero 800819550 dall'Italia e +39 039.65546628 dall'estero oppure accedendo all'App Doc24 disponibile 24h/24, 365 giorni l'anno in italiano e in inglese

e identificarsi all'operatore, fornendo i seguenti dati:

- **Nome e cognome;**
- **Numero di *Polizza*;**
- **Tipo di intervento richiesto;**
- **ogni altra informazione richiesta dalla *Centrale Operativa*.**

Art. 12.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro con rimborso delle spese mediche

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve:

a) **avvisare la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dal giorno in cui si è verificato il *Sinistro*;**

b) **fornire:**

i. **la documentazione medica redatta in loco in lingua italiana o inglese (verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi);**
ii. **in caso di ricovero, la copia conforme all'originale della cartella clinica;**
iii. **le ricevute in originale per le spese sostenute;**
iv. **la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali;**
v. **ogni altra documentazione richiesta.**

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 20 giorni.
Per le spese sostenute all'estero, con una valuta diversa rispetto all'euro, i rimborsi verranno effettuati considerando il tasso di conversione Oanda (http://www.oanda.com/currency/converter/) oltre ad un tasso interbancario del 2%. Si precisa inoltre che il valore di cambio applicato è riferito alla settimana in cui è stata sostenuta la spesa dall'*Assicurato*.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Bagaglio

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.4 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* per *Furto*, *Scippo*, *Rapina*, incendio del *Bagaglio*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare la Centrale Operativa di ICC entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza**, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

b) **fare denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa a REVO**;

c) **in caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, avvisare ciascuno di essi** e indicare il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;

d) **fornire una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati**, con l'indicazione del rispettivo valore;

e) **dimostrare qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro* oltre che della realtà o dell'entità del danno;**

f) **avvisare dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni sottratti, appena ne ha notizia**.

In caso di *Sinistro* per ritardata o mancata consegna del *Bagaglio*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare la Centrale Operativa di ICC entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza**;

b) **fornire:**

i. in caso di *Bagaglio* affidato ad un vettore aereo, **copia del rapporto di irregolarità *Bagaglio*** e la **risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;**

ii. in caso di *Bagaglio* affidato ad un vettore marittimo, terreste o all'albergatore, **copia del reclamo controfirmato per ricevuta e la relativa risposta;**

iii. in caso di mancata consegna, **dimostrazione della qualità, quantità e del valore dei beni al momento del *Sinistro* oltre che della realtà o dell'entità del danno;**

iv. in caso di acquisti di prima necessità, **gli scontrini di acquisto dei beni di prima necessità e la ricevuta del noleggio di attrezzatura per l'infanzia.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.5 Determinazione del danno

REVO determina l'*Indennizzo* in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del *Sinistro*.

In caso di acquisti di prima necessità, il rimborso viene determinato in base al valore di acquisto, **se comprovato da apposita documentazione.**

Art. 12.6 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, per i *Sinistri* che prevedono un rimborso, entro 20 giorni.

Per le spese sostenute all'estero, con una valuta diversa rispetto all'euro, i rimborsi verranno effettuati considerando il tasso di conversione Oanda (http://www.oanda.com/currency/converter/) oltre ad un tasso interbancario del 2%. Si precisa inoltre che il valore di cambio applicato è riferito alla settimana in cui è stata sostenuta la spesa dall'*Assicurato*.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;**

b) **fornire la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del *Sinistro*;**

c) **anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail diretta la Centrale Operativa di ICC, in caso di lesione grave o gravissima ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;**

d) **informare immediatamente REVO delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; REVO può assumere la gestione della lite e la difesa dell'*Assicurato*;**

e) **in caso di *Assicurazione* presso diverse *Compagnie*, avvisare ciascuno di essi** e indicare il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'*Assicurato* deve inoltre:

f) **astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità del *Danno* o sostenere spese senza il preventivo consenso scritto di REVO;**

g) **astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione di REVO;**

h) **astenersi dal pregiudicare la posizione di REVO o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;**

i) **mettere a disposizione di REVO o dei professionisti dalla stessa incaricati registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Qualora risulti che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 12.8 Gestione delle vertenze e costi di difesa

REVO può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

REVO assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico di REVO i costi di difesa sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera il suddetto *Massimale*, i costi di difesa vengono ripartiti fra REVO e l'*Assicurato*, in proporzione al rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

REVO non riconosce i costi di difesa sostenuti dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui lo prevede la legge o lo richiede REVO. REVO ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto di REVO, può arrivare a una definizione bonaria del *Sinistro* mediante una transazione.

La transazione è raccomandata da REVO se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le circostanze, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato o instaurando. Se l'*Assicurato* rifiuta di acconsentire a una transazione raccomandata da REVO e sceglie di impugnare o continuare i procedimenti legali, **l'obbligo risarcitorio di REVO non può eccedere il limite dell'importo raccomandato, incluse le spese maturate fino alla data del rifiuto.** Se all'esito della vertenza giudiziale l'*Assicurato* risulta vincitore, REVO rimborsa all'*Assicurato* le spese legali sostenute da quest'ultimo.

Se la richiesta di risarcimento o parte di essa rientra nell'operatività dell'*Assicurazione*, i costi di difesa pagati da REVO devono essere rimborsati a quest'ultima.

Art. 12.9 Limite massimo di risarcimento

Per ciascun *Sinistro*, REVO non è paga una somma maggiore del *Massimale* assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 12.10 Pagamento del risarcimento

Verificate l'operatività dell'*Assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, e quantificato il *Danno* risarcibile, REVO si impegna a pagare l'importo dovuto entro 20 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

Art. 12.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *Polizza* sono stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, **l'*Assicurato* deve richiedere a ciascun assicuratore il risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.**

Norme relative alla copertura aggiuntiva Ritardo del volo

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.12 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

L'*Assicurato* si impegna a comunicare le proprie coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'*Indennizzo* tramite la compilazione del form accessibile tramite link presente all'interno della comunicazione inviata da REVO in caso di *Sinistro*.

Art. 12.13 Indennizzo

Al verificarsi del *Sinistro*, REVO riconosce l'*Indennizzo* totale, calcolato moltiplicando l'*Indennizzo* per il numero di *Assicurati*.

Esempio di erogazione dell'indennizzo

Consideriamo una copertura per 4 passeggeri con una soglia di ritardo di 3 ore e un indennizzo per passeggero di 150 € per il singolo volo. Nell'ipotesi che il volo abbia come orario schedulato di arrivo al gate le ore 14:00 e che l'Oracolo registri come orario effettivo di arrivo in gate le ore 17:30, il volo presenta 3 ore e 30 minuti di ritardo; pertanto, il parametro supera la soglia e il sinistro risulta verificato. L'Assicurato ha diritto ad un indennizzo pari a 150 € * 4 passeggeri = 600 €.

Art. 12.14 Modalità di liquidazione dell'indennizzo

Per ogni *Sinistro* certificato dall'*Oracolo*, REVO comunica all'*Assicurato* il diritto all'*Indennizzo*.
Entro 5 giorni lavorativi dalla fine del periodo di copertura, l'*Assicurato* riceve una comunicazione all'indirizzo e-mail di contatto con le modalità di liquidazione dell'*Indennizzo*. Solo nel caso in cui sia necessario ricorrere all'*Oracolo* di backup, il termine è esteso a 10 giorni lavorativi.

Nella comunicazione è presente un link per l'inserimento da parte dell'*Assicurato* delle coordinate bancarie ai fini della liquidazione dell'*Indennizzo*. L'*Indennizzo* sarà liquidato entro 5 giorni lavorativi dal corretto inserimento delle coordinate bancarie.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non riceva alcuna comunicazione nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di arrivo del volo e ritenga di aver subito un ritardo, l'*Assicurato* sarà tenuto a denunciare e dimostrare l'avvenimento del *Sinistro*, allegando idonea documentazione della compagnia aerea attestante il ritardo del volo superiore alla soglia definita in *Polizza*.
La denuncia dovrà essere inviata per iscritto tramite la Centrale Operativa di ICC.
REVO valuterà la richiesta e il diritto all'*Indennizzo*. In caso di esito positivo, l'*Assicurato* riceverà una comunicazione ai recapiti forniti con le indicazioni per le modalità di liquidazione dell'*Indennizzo*.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Infortuni

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne ha avuto possibilità**;

b) **nella denuncia del *Sinistro* occorre precisare se vi è stato intervento dell'Autorità giudiziaria e allegare:**

- **(i) Certificato medico dell'Ospedale**
- **(ii) Certificati comprovanti il decorso delle lesioni**
- **(iii) Certificato di morte**
- **(iv) Descrizione circostanziata del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento**
- **(v) Copia completa della cartella clinica**

c) REVO si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del *Sinistro*, in particolare:

c.1) In caso di Invalidità Permanente, il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, compreso quello definitivo attestante i postumi di Invalidità residuata.
c.2) In caso di Morte REVO può richiedere al *Contraente*, agli eredi dell'*Assicurato* o ai Beneficiari designati la seguente documentazione, tutta o in parte, in base agli elementi e alle circostanze relative all'Infortunio:

- certificato di morte in originale;
- certificato autoptico, quando disponibile;
- copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha condotto gli accertamenti (se vi fu intervento);
- atto di notorietà comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) sul quale viene indicato se l'*Assicurato* ha lasciato o meno testamento; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà

deve indicare altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
• in presenza di *Indennizzi* spettanti ai minori di anni 18 (diciotto) o ad incapaci, decreto del Giudice tutelare che autorizzi la riscossione della somma loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità di REVO in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Art. 12.16 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Tutela Legale

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.17 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**;

b) **nominare per la tutela dei suoi interessi un legale tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo a REVO;**

c) **inviare con la massima urgenza, a REVO ed al legale da lui prescelto, ogni atto giudiziario e ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*, di cui sia in possesso (anche presso il proprio legale), regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore;**

d) **astenersi dal dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di REVO, pena il rimborso delle spese da REVO sostenute.**

Art. 12.18 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni.

REVO, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative nei limiti di quanto previsto dalla garanzia. In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e REVO in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quali che sia l'esito dell'arbitrato. Ogni diritto nei confronti di REVO si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'*Assicurato* ha sostenuto le spese.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Annullamento e Interruzione del viaggio

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.19 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, **l'*Assicurato* deve:**

a) **avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**;

b) fornire:
- **(i)** **descrizione dettagliata dell'evento;**
- **(ii)** **documentazione provante la rinuncia/modifica al viaggio/interruzione del viaggio;**
- **(iii)** **copia integrale dei documenti di viaggio;**
- (iv) in caso di annullamento del viaggio, **copia delle condizioni di recesso applicate dall'Operatore Turistico e ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento della penale;**
- (v) in caso di riprotezione del *Viaggio*, **biglietti di *Viaggio* inutilizzati nonché biglietti di *Viaggio* acquistati in sostituzione e relative ricevute.**

In caso di Annullamento del *Viaggio*, l'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* entro 72 ore dall'*Evento* e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data dell'*Evento* o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Se la denuncia è effettuata oltre il termine di 72 ore, ma entro il 15° giorno dall'*Evento*, si applicano lo *Scoperto* e il minimo indicati nella tabella "Limite di indennizzo e scoperto" della presente garanzia. Per l'annullamento del *Viaggio* dovuto a decesso o *Ricovero ospedaliero* dell'*Assicurato*, dei *Familiari* o del contitolare dell'azienda/studio associato, non si applica alcuno *Scoperto*, fermo l'obbligo di denunciare il *Sinistro* nei termini sopra indicati.

Art. 12.20 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 20 giorni.

Se il costo del *Viaggio* è pagato totalmente tramite welfare aziendale (c.d. Buono Social Welfare) ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 comma 2 e 3 del TUIR, l'*Indennizzo* per annullamento del *Viaggio* viene messo a disposizione dell'*Assicurato* sottoforma di voucher, non monetizzabile, da utilizzare presso l'agenzia di viaggio tramite cui è stato prenotato il *Viaggio*.
Il voucher è emesso a favore dell'*Assicurato* ed è valido esclusivamente per l'acquisto di un nuovo *Viaggio* con partenza entro 12 mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* per annullamento del *Viaggio* non dà diritto alla restituzione della quota parte di *Premio* relativo alle altre garanzie prestate dalla presente *Polizza*.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Ritardo Partenza

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.21 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro*, **l'*Assicurato* deve:**

a) avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

b) fornire:

- **(i) documentazione ufficiale rilasciata dalla Compagnia di trasporto attestante il ritardo del vettore, con indicazione dell'orario di partenza originariamente programmato e dell'orario effettivo di partenza;**
- **(ii) descrizione circostanziata del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una sintetica descrizione delle modalità di accadimento;**
- **(iii) copia del titolo di viaggio e della prenotazione comprovante la prima tratta del viaggio assicurato;**
- **(iv) documentazione comprovante: l'effettiva partenza dell'*Assicurato* con ritardo pari o superiore alla soglia prevista, oppure**

- **(v) l'annullamento del viaggio conseguente al ritardo;**
- **(vi) eventuale documentazione attestante ulteriori circostanze rilevanti ai fini della valutazione del *Sinistro*.**

Art. 12.22 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 20 giorni.

Il pagamento dell'*Indennizzo* per annullamento del *Viaggio* non dà diritto alla restituzione della quota parte di *Premio* relativo alle altre garanzie prestate dalla presente *Polizza*.

Norme relative alla copertura aggiuntiva Rischio Volo e Rischio Zero

Copertura operante solo se espressamente richiamata in polizza.

Art. 12.23 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della garanzia **Rischio Zero**, **l'*Assicurato* deve:**

c) avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

d) fornire:

(i) documentazione attestante l'evento che ha impedito il regolare svolgimento dei servizi turistici (a titolo esemplificativo: comunicazioni ufficiali, attestazioni delle Autorità, dichiarazioni dei fornitori dei servizi turistici);
(ii) descrizione circostanziata del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
(iii) documentazione comprovante la modifica del *Viaggio* rispetto a quanto originariamente programmato;

(iv) documentazione di spesa relativa, alternativamente:
1. **al costo della parte di *Viaggio* non usufruita**

2. **ai costi ragionevolmente sostenuti per l'organizzazione di servizi turistici alternativi e/o di servizi di riprotezione**

In caso di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della garanzia **Rischio Volo**, l'***Assicurato* deve:**

a) avvisare per iscritto la Centrale Operativa di ICC entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

b) fornire:
(i) dichiarazione ufficiale del vettore aereo attestante la cancellazione del volo;
(ii) descrizione circostanziata del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
(iii) documentazione comprovante l'annullamento o la modifica del *Viaggio* originariamente prenotato;

(iv) documentazione di spesa relativa, alternativamente:
1. **alle penali applicate dai fornitori diretti dei servizi a terra per l'annullamento del *Viaggio* conseguente alla cancellazione del volo**

2. **al maggior costo ragionevolmente sostenuto per l'organizzazione di servizi di trasporto alternativi rispetto a quelli originariamente previsti;**
3. **in caso di insolvenza o inadempimento del vettore aereo, documentazione attestante gli eventuali importi riconosciuti da fondi di insolvenza o da procedure concorsuali, ai fini dell'operatività della garanzia in eccesso.**

Art. 12.24 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*Assicurazione* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni.